

CXXXVII.

TORNATA DI MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1903

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza (Nomina del ministro MORIN a ministro <i>ad interim</i> degli esteri)	Pag. 5364
Disegni di legge (<i>Discussione</i>)	5343
Concordato preventivo e piccoli fallimenti:	
GALLUPPI	5343-64
LANDUCCI	5353
POZZATO	5346
SORANI (<i>relatore</i>)	5358-62
VIGNA	5349
Interrogazioni:	
Arresto del Sultano di Obbia:	
BACCELLI A. (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5340
CHIESI	5341
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Direttori didattici e maestri elementari (CRE-DARO)	5362
Votazione per la nomina di vari Commissari.	5342

La seduta comincia alle 14,15.

Ceriana-Mayneri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizioni.

Ceriana-Mayneri, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

6029. Il Consiglio comunale di Sant'Andrea Vallefredda (provincia di Caserta) fa voti perchè con apposito provvedimento legislativo quel Comune venga distaccato dal Collegio elettorale di Sessa Aurunca, ed aggregato a quello di Pontecorvo.

6030. Il Comizio agrario del circondario di Torino fa voti perchè siano modificati il disegno di legge sui contratti agrari ed il disegno di legge forestale.

6031. Il Consiglio comunale di Corniglio (Parma) fa voti perchè sia modificato il disegno di legge forestale.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Farinet Francesco, di giorni 12; Bertetti, di 10, e

Civelli, di 4. Per motivi di salute, gli onorevoli: Lazzaro, di giorni 30; Vendramini, di 4; Giolitti, di 5; Fortunato, di 5; Lojodice, di 5; Vitale, di 5; De Luca Anania, di 5; Basetti, di 5; Pennati, di 5 e Finocchiaro Lucio, di 5.

(Sono concessi).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Furnari al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se intenda spiegare la sua efficace azione perchè i ricevitori postali e telegrafici possano ottenere la loro iscrizione alla Cassa di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai. »

Non essendo presente l'onorevole Furnari, la sua interrogazione decade.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Morgari al ministro dell'interno « per sapere se creda di riparare alla disuguaglianza di trattamento che la legge sull'igiene fa ai fornai ed ai mugnai, vincolando i primi ad un massimo d'umidità nel pane ch'essi smerciano, nulla chiedendo ai secondi quanto alle loro farine. »

Non essendo presente l'onorevole Morgari, anche questa interrogazione decade.

Viene poi l'interrogazione dell'onorevole Rampoldi al ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Rampoldi non è presente, ma, non essendo presenti nemmeno il ministro della pubblica istruzione e il sottosegretario di Stato, questa interrogazione rimarrà iscritta nell'ordine del giorno.

Viene dopo l'interrogazione dell'onorevole Stelluti-Scala al ministro della marina « sulla ragione per cui il foglio di congedo dei militari dell'Armata non contiene, come quello dei militari di terra, la dichiarazione che il soldato ha tenuto, o no, buona condotta sotto le armi. »

Non essendo presente l'onorevole ministro della marina, questa interrogazione rimane inscritta nell'ordine del giorno.

Viene ora una interrogazione dell'onorevole Fracassi al ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole sotto-segretario dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Niccolini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Prego l'onorevole presidente di voler rimandare questa interrogazione al giorno 18.

Presidente. Onorevole Fracassi...?

Fracassi. Sta benissimo al giorno 18.

Presidente. Viene poscia l'interrogazione dell'onorevole Gustavo Chiesi al ministro degli affari esteri « sulle ragioni, il modo e le conseguenze dell'arresto del Sultano di Obbia. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

Bacelli Alfredo, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Essendo necessario per gli interessi inglesi di condurre una spedizione contro il Mad Mullah, il quale, come l'onorevole Chiesi sa, infesta le regioni della Somalia, il Governo d'Inghilterra chiese al Governo d'Italia l'assenso perchè le truppe inglesi potessero sbarcare ad Obbia e quindi attraversare i territori che sono posti sotto il protettorato italiano.

Si tenne in Roma una conferenza di esperti militari inglesi e di esperti militari italiani; da questa conferenza si dedusse la seguente conclusione: il Governo italiano assenti al passaggio delle truppe inglesi attraverso il territorio posto sotto il protettorato suo, a condizione che le truppe stesse, nel condurre le operazioni, tagliassero per quanto era in loro potere al Mad Mullah la via del sud, per la quale egli avrebbe potuto ripiegare sui possedimenti italiani, e tentassero di riversarlo al nord od all'ovest e disperderne colà le forze, ove non fosse possibile prenderlo.

In seguito all'assenso dato, il Governo italiano aveva il dovere di assecondare, per quanto era in lui, lo sbarco delle truppe ad Obbia e le relative operazioni militari, come era anche suo dovere che rimanesse chiaramente affermato il diritto di protettorato dell'Italia e rimanesse parimenti affermato che, se le truppe inglesi passavano attraverso il territorio di Obbia, ciò era esclusivamente per l'assenso del Governo italiano.

D'altra parte il Governo italiano non intese e non intende di prender parte alla

spedizione, appunto perchè esso vuole che il nostro Paese rimanga al coperto da quelle conseguenze che possono da una simile condizione di cose derivare.

Ciò premesso, era nostro compito di agevolare, come ho detto, le operazioni delle truppe inglesi e invitare il Sultano Jusuf Ali, nostro protetto, a favorirne il passaggio ed a prestare gli aiuti che erano del caso alle truppe medesime.

Il Sultano Jusuf Ali è nostro protetto e nostro stipendiato; e, come tale, è sotto l'autorità del Governo italiano che, come ha dei doveri verso di lui per la protezione che crede assumerne, ha anche dei diritti corrispondenti, massime per quanto si riferisce alle relazioni internazionali.

Il Governo italiano doveva dunque assicurarsi che egli avrebbe ottemperato agli obblighi suoi di protetto eseguendo le istruzioni del Governo stesso.

Il Sultano, per altro, non si comportò come doveva; egli profitto della condizione delle cose per chiedere dei prezzi esageratissimi, sia per cammelli, sia per altri quadrupedi, sia per vettovaglie; e non basta: egli cercò d'impedire addirittura alle truppe inglesi di andare innanzi, vietando a tutti i suoi amministrati di consegnare agli inglesi quadrupedi e vettovaglie.

In altri termini, l'azione del Sultano Jusuf Ali, nostro protetto, rendeva perfettamente vana la parola del Governo italiano che aveva assicurato alle truppe inglesi il passaggio in un territorio posto sotto il suo protettorato.

Comprende l'onorevole interrogante che non sarebbe stato leale, nè conveniente sopportare ciò da parte nostra: e noi, infatti, non lo sopportammo.

Fu inviato sul posto il console generale d'Italia in Aden, cavalier Sola, affinchè vigilasse il Sultano Jusuf Ali, perchè questi si contenesse correttamente di fronte alla spedizione inglese; e, qualora ciò non avvenisse, il console Sola aveva istruzione di persuadere il Sultano Jusuf Ali ad allontanarsi.

Il sultano Jusuf Ali, non seguendo le ingiunzioni del Regio Console Generale, fu invitato a salire su una cannoniera, e fu quindi sbarcato ad Aden.

Io posso, però, assicurare subito l'onorevole Chiesi, che il sultano Jusuf Ali, nostro protetto, non deve trovarsi nelle mani delle autorità inglesi. È decoro del Governo italiano, che esso rimanga presso

l'autorità consolare italiana; ed a questo fine sono state date esplicite disposizioni.

Assicuro altresì che il sultano Jusuf Ali se non sia necessario non sarà deportato a Massaua: ma rimarrà soltanto temporaneamente ad Aden, pel tempo che occorrerà alle truppe inglesi per assicurare le loro operazioni di guerra. Ciò fattosi, il sultano Jusuf Ali, ove risulti che non abbia commesso azioni delittuose, ritornerà ad Obbia, e riprenderà la sua posizione.

Del resto, il villaggio rimase tranquillissimo, dopo la sua partenza, e gli abitanti sono ben lieti di poter trafficare, a prezzi ben remunerativi, cogli inglesi.

Come, dunque, l'onorevole Chiesi vede, in tutto ciò, il Governo italiano ha provveduto, come doveva, al compito suo. Esso si è condotto, rispetto al sultano Jusuf Ali, nel modo che da lui si poteva migliore; ma, nello stesso tempo, non ha potuto dimenticare di rappresentare lo Stato protettore che aveva una parola data al Governo inglese. Esso ha posto al coperto per quanto era possibile i possedimenti ed i protettorati italiani dalle sorprese d'una simile campagna, perchè ha ottenuto dal Governo inglese l'assicurazione che le operazioni militari saranno condotte in guisa da impedire che il Mad Mullah sia spinto verso il sud. Esso ha chiaramente mantenuto con decoro la sua posizione di Stato protettore, ed intende di mantenerla, sia verso Jusuf Ali, sia verso l'Inghilterra. Infine, esso ha assecondato il desiderio inglese, ed ha fatto, così, atto di amicizia leale verso l'Inghilterra; atto che era dovuto, sia per gli interessi italiani, sia per quella tradizione d'amichevoli rapporti, che corrono tra l'Italia e l'Inghilterra, e che noi intendiamo siano sempre più intimamente mantenuti. (*Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Chiesi ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

Chiesi. Io sono dolente di dover dichiarare all'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, che la sua risposta non mi tranquillizza molto. Io credo che, in questa faccenda, sia stata violata, per parte dell'Italia, la convenzione passata tra i rappresentanti del Governo italiano ed il sultano di Obbia Jusuf Ali Jusuf nel febbraio 1889.

Quella convenzione non fa nessun cenno del diritto dell'Italia di far passare truppe proprie o di altre nazioni pel Sultanato di Obbia; stabilisce solamente la protezione dei sudditi e dei traffici italiani nel Sultanato

di Obbia, ricambiando al sultano d'Obbia lo stesso protettorato, ed obbligandolo ad issare la bandiera italiana.

Ma il Governo italiano ha voluto fare un atto di squisita cortesia verso l'Inghilterra, la quale, durante le nostre sciagure africane del 1896, non volle certamente prestarsi a renderci alcun servizio, ed ha imposto al sultano d'Obbia il passaggio delle truppe inglesi, per combattere il Mad Mullah, che è amico, correligionario e della stessa razza del sultano Jusuf Ali Jusuf.

Comunque passano le milizie inglesi pel territorio di Obbia, e domandano vettovaglie, cammelli, armenti e gente per i trasporti. Il sultanato di Obbia è un paese poverissimo e i cammelli e gli armenti vi sono scarsissimi. Naturalmente quando vi è molta richiesta di merce e questa scarseggia sul mercato, il prezzo ne aumenta. Il Sultano di Obbia ha fatto tutto quello che si fa in simili circostanze in tutti i paesi del mondo. Che cosa è avvenuto? Che i fornitori inglesi si sono lagnati col nostro rappresentante consolare in Aden, il quale ha creduto bene di troncane la questione tra Jusuf Ali ed i fornitori inglesi, facendo arrestare in malo modo il Sultano di Obbia, conducendolo a bordo di una nave italiana, dove egli andava come amico ed invece si vide trattenuto in arresto insieme a suo figlio e condotto in Aden, cioè in territorio inglese. È corretto questo procedimento per parte dell'Italia?

A me non pare leale e mi ricorda i metodi dei signorotti del 1500 che invitavano gli amici o gli avversari a banchetto e poi li imprigionavano e sopprimevano in un modo inatteso. (*Si ride*). Il Sultano d'Obbia, quando sottoscrisse la convenzione di amicizia con l'Italia, egli, migiurtino, fece questa dichiarazione: io salgo a bordo della nave italiana per mostrare alle mie genti la fiducia e confidenza che ho nell'Italia. E salì sulla staffetta e vi si trattenne alcun tempo. La seconda volta che salì a bordo di una nave italiana vi rimase prigioniero!

Baccelli, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Non prigioniero, custodito!

Chiesi Gustavo. Insomma vi fu trattenuto e portato a domicilio coatto in Aden. Questo non è bello per parte del Governo italiano il quale, se voleva agire sul Sultano, poteva trovare altri mezzi per indurlo ad obbedire al trattato cogli inglesi.

Però, ripeto, egli non era obbligato a fornire nè cavalli, nè cammelli, nè buoi agli inglesi per attraversare il suo paese. Se ciò egli

avesse fatto si sarebbe posto nella difficile condizione il giorno in cui gl'inglesi avranno finita la loro questione col Mad-Mullah di dover pagare lui di persona lo scotto della guerra di questi con gli inglesi come colui che si trova tra due contendenti... più forti...

Presidente. Esaurisca la sua interrogazione.

Chiesi Gustavo. Di più, io credo che la convenzione militare citata dall'onorevole sotto-segretario di Stato e che io pure ho sotto gli occhi, tra i rappresentanti militari dell'Inghilterra ed i rappresentanti militari d'Italia per determinare la linea di operazione, non sia di possibile attuazione con un piccolo corpo di armati come è quello che ora ha l'Inghilterra nella Somalia. Il territorio è così grande, sconfinato ed aperto da ogni lato che non havvi forza inglese od italiana che possa opporsi nel giorno in cui il Mad-Mullah e le tribù fanatiche che lo seguono volessero fare una invasione verso il sud, cioè verso i possedimenti nostri che sono sull'Oceano indiano. Io credo quindi che l'atto del Governo italiano di aver concesso con troppa facilità all'Inghilterra il passaggio delle sue truppe nel territorio di Obbia da noi protetto, sia un atto imprudente e da deplorarsi. Ed ho finito. (Bene! *all'estrema sinistra*).

Votazione per la nomina di commissarii.

Presidente. Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, passeremo alla votazione per la nomina di due commissarii per il bilancio; un commissario per le petizioni; tre commissarii di vigilanza sul fondo culto; tre commissarii di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

Ceriana-Mayneri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Afan de Rivera — Angiolini — Aprile — Arlotta — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Barzilai — Bastogi — Battelli — Bertolini — Bettòlo — Bianchini — Biscaretti — Bonanno — Bonin — Bonoris — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bovi — Bracci — Brandolin — Brunialti.

Cabrini — Calderoni — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carcano — Carmine — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerri — Cesaroni — Chiesi — Chimienti

— Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colonna — Compans — Cortese — Costa — Cottafavi — Credaro — Curioni.

Dal Verme — D'Andrea — Daneo Edoardo — De Amicis — De Asarta — De Cesare — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo Girolamo — Dell'Acqua — De Luca Ippolito — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Renzis — De Seta — De Viti De Marco — Di Bagnasco — Di Rudini Antonio — Di San Giuliano — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donadio — Donnaperina.

Facta — Falcioni — Falconi Nicola — Falletti — Fasce — Fazio — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferri — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fracassi — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Fulci Nicolò.

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Galletti — Gallini — Gallo — Galluppi — Gattorno — Ghigi — Giordano-Apostoli — Girardi — Giuliani — Giusso — Gorio — Grossi.

Indelli.

Lacava — Landucci — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lolli — Lucchini Luigi — Lucifero.

Majorana — Mango — Manna — Mantica — Maraini — Maresca — Masciantonio — Massimini — Maurigi — Maury — Mazza — Mazzella — Mazzotti — Mel — Merello — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Micheli — Miniscalchi — Molmenti — Montagna — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morpurgo — Murmura.

Nasi — Niccolini — Noè.

Orlando — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Palberti — Pantaleoni — Pantano — Papadopoli — Patrizii — Pavia — Personè — Pescetti — Piccolo-Cupani — Piovene — Placido — Podestà — Pozzato.

Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Ronchetti — Roselli — Rossi Enrico — Rovasenda — Rubini.

Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Serra — Serristori — Sili — Silva — Silvestri — Socci — Solinas-Apostoli — Sommi-Picenardi — Sonnino — Sorani — Sormani — Spagnoletti — Squitti — Staglianò — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tedesco — Torlonia — Torielli — Torraca.

Valeri — Valli Eugenio — Varazzani —
Ventura — Vienna — Vigna — Visocchi.
Weil-Weiss — Wollemborg.
Zanardelli.

Sono in congedo:

Basetti — Bertetti.
Civelli — Crespi — Cuzzi.
Daneo Gian Carlo — Danieli — De
Luca Paolo — Donati — Dozzio.
Farinet Francesco — Finocchiaro Lucio
— Fortunato — Franchetti.
Gattoni — Grippo.
Lojodice — Lucca — Lucchini Angelo.
Malvezzi — Marescalchi-Gravina — Mar-
zotto — Mascia — Morelli-Gualtierotti.
Pennati — Pini — Pozzi Domenico.
Rampoldi.
Scalini.
Vitale.
Zabeo.

Sono ammalati:

Barilari — Branca.
Caldesi — Cantalamessa — Capoduro —
Caratti.
D'Alife — De Andreis — Della Rocca
— De Marinis — De Riseis Giuseppe —
De Riseis Luigi — Di Broglio — Di Ste-
fano.
Gianolio — Giolitti — Giovanelli —
Giunti.
Lazzaro — Luzzatti Luigi.
Marcora — Marsengo-Bastia — Meardi
— Melli.
Nuvoloni.
Prinetti.
Rizza Evangelista.
Scaramella-Manetti — Sinibaldi — Sola.
Testasecca — Toaldi.
Valle Gregorio — Vendramini — Vol-
laro-De Lieto.

È in missione:

Martini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.

Panzacchi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Presidente. Lasceremo le urne aperte e
procederemo nell'ordine del giorno, il quale
reca la discussione del disegno di legge:
Disposizioni sul concordato preventivo e
sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Si dia lettura del disegno di legge con-
cordato tra il ministro e la Commissione.

Ceriana Mayneri, segretario, legge: (Vedi Stam-
pato n. 46-c).

Presidente. La discussione generale è aperta.
Primo iscritto a parlar contro è l'onorevole
Galluppi. Ha facoltà di parlare.

Galluppi. Onorevoli colleghi! Nella prima
relazione che accompagnava il disegno di
legge approvato dal Senato sul concordato
preventivo e sulla procedura dei piccoli fal-
limenti, l'onorevole relatore rilevava che la
riforma in esso contenuta risponde ad un
bisogno vivamente sentito dal commercio
italiano e segna il primo passo verso l'opera
innovatrice di tutta la nostra legislazione
mercantile. Per verità io non saprei in tutto
associarmi a questo giudizio. Almeno per
quanto riguarda la parte relativa al con-
cordato preventivo, la riforma così come è
organizzata dall'attuale disegno di legge,
pare a me che riesca ad uno scopo diame-
tralmente opposto a quello che con essa si
intende conseguire.

Poichè essa, in ultima analisi, si ri-
solve in una vera e propria duplicazione
di tutta la procedura che disciplina il con-
cordato giudiziale posteriore alla dichiara-
zione di fallimento. Sicchè tale riforma, se
fosse mantenuta così come è nel presente
progetto, ad altro non servirebbe che ad in-
tralciare l'andamento naturale delle opera-
zioni commerciali. Nè è gratuita afferma-
zione questa, perchè come nel concordato
giudiziale posteriore alla dichiarazione di
fallimento, parimente nel concordato preven-
tivo stabilito dal disegno di legge in discus-
sione, si nota insistente, continuo, incessante
lo intervento dell'autorità giudiziaria.

Guardate: è il tribunale che decide sulla
ammissibilità del ricorso; è il tribunale che
convoca i creditori dinanzi ad un giudice
delegato per discutere e deliberare sul pro-
getto di concordato; è finalmente il tribu-
nale che nomina un commissario giudizia-
rio con l'incarico di sorvegliare l'azienda
del debitore, di accertarne l'attivo ed il
passivo e di invigilare sulla condotta del
debitore per poi riferirne all'adunanza dei
creditori. E non basta, è il giudice delegato
che presiede l'adunanza dei creditori; è lui
che accerta le adesioni al concordato pre-
ventivo; è finalmente il giudice delegato
che rinvia le parti ad udienza fissa avanti
il collegio per la omologazione del progetto
di concordato. Dopo di che, se il tribunale
ritiene che il debitore sia meritevole del be-
nefizio del concordato preventivo, omologa

questo con la sua sentenza; in caso contrario, lo respinge dichiarando senz'altro il fallimento del debitore.

Ora chi non vede come in tutte queste disposizioni si trovi pressochè ripetuta tutta la procedura relativa alla denuncia del fallimento, alla verifica dei crediti e delle passività, alla formazione del concordato giudiziale posteriore alla dichiarazione del fallimento? In altri termini, chi non vede come in queste disposizioni sia sostanzialmente ripetuta tutta la procedura relativa al concordato fallimentare?

Ma non basta. Non a diversa conclusione si viene considerando quali siano le conseguenze che derivano dalla domanda di concordato preventivo sul patrimonio del debitore che l'ha fatta. È vero che, a differenza della dichiarazione di fallimento, la domanda di concordato preventivo non priva il debitore dell'amministrazione dei suoi beni, anzi gliela conserva; ma questa differenza è più apparente che reale. Infatti a che cosa si riduce questa amministrazione conservata al debitore? Anzitutto essa è limitata soltanto alle operazioni ordinarie di commercio, sicchè il debitore è privato di quelle straordinarie risorse che possono derivare da operazioni straordinarie. Ma vi è di più. Anche così ridotta, questa amministrazione conservata al debitore, in sostanza essa viene annullata dalla sorveglianza che il commissario giudiziario deve esercitare sull'azienda del debitore, e soprattutto dalla direzione del giudice delegato.

E, di più ancora, dalla data della presentazione del ricorso, fino all'esaurimento di tutta la procedura del concordato preventivo, sono di pieno diritto sospesi tutti gli atti contro il debitore, arrestato il corso degli interessi, resi nulli tutti gli atti a titolo gratuito compiuti nel frattempo dal debitore: e per di più sono inefficaci la maggior parte degli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore senza l'autorizzazione del giudice delegato.

Ora tutta questa procedura che cosa altro è se non la ripetizione di quello che il Codice di commercio vigente ha tracciato negli articoli dal 699 al 709, per regolare la procedura fallimentare? E finalmente la stessa duplice maggioranza dall'attuale disegno di legge richiesta per la formazione e per l'approvazione del concordato preventivo, e le norme che essa detta per regolare l'annullamento e la risoluzione del medesimo, in ultima analisi non sono forse la ripetizione di quelle disposizioni che la legge

vigente sancisce per regolare il concordato giudiziale, e gli effetti che dal medesimo derivano? In conclusione, è evidente la verità di quello che fin da principio io aveva affermato; che, cioè, questo nuovo congegno del concordato preventivo, così come è dall'attuale disegno di legge organizzato, si risolve in una vera e propria duplicazione delle norme che la legge vigente sancisce a proposito del concordato giudiziale posteriore alla dichiarazione di fallimento.

Ora, giunti a questo punto, si potrebbe domandare: ma dunque voi credete inutile il concordato preventivo e, contrariando ai voti ripetutamente espressi dalle rappresentanze commerciali, domandate che il disegno di legge sia respinto? No; non è questa, per verità, la conclusione a cui io intendo di pervenire. È stato notato che questo nuovo istituto del concordato preventivo risponde ad un bisogno del commercio nazionale, ed appaga i voti incessantemente espressi dalle rappresentanze commerciali in quanto si concreta in una riforma, che muove dal principio della semplicità e della speditezza della forma. Ma io non credo che, così come è disciplinato nell'attuale disegno di legge, risponde veramente alle esigenze del commercio e raggiunga lo scopo per cui è stato organizzato. Credo anzi che riesca ad uno scopo diametralmente opposto.

Affinchè questo istituto possa raggiungere l'intento vagheggiato, è necessario che sia di molto semplificata la procedura dalla quale esso deve essere regolato: occorre, cioè, che la legge s'ispiri alla pratica invalsa negli usi mercantili, lasciando alle parti piena ed intera libertà di formare un concordato preventivo stragiudiziale, e limitando l'intervento del magistrato soltanto a garantire con la sua omologazione la efficacia dei patti liberamente concordati fra le parti interessate. Ora, per raggiungere questo intento, occorre molto meno di quello che l'attuale disegno di legge richiede: basta che il concordato preventivo sia approvato dalla duplice maggioranza stabilita dall'articolo 14, che i patti nel concordato compresi sieno liberamente e spontaneamente accettati dai creditori aderenti, e che la omologazione del concordato lo renda obbligatorio tanto per i creditori assenzienti quanto per i creditori dissenzienti, lasciando a questi ultimi la facoltà di reclamare contro la omologazione, con effetto sospensivo, fino a pronuncia definitiva.

Quando il concordato preventivo sia tracciato su queste semplici linee, allora si

potrà dire che risponda alle esigenze della pratica commerciale; ma finchè esso sarà irto di forme complesse, non può dirsi che esso raggiunga lo scopo che mira a conseguire.

Con queste osservazioni che io son venuto facendo non spero di convertire nè il ministro, nè la Commissione parlamentare che ha studiato il disegno di legge. Oramai il lavoro è fatto, sono determinati i criteri fondamentali del disegno di legge, e sarei ingenuo se credessi che la Commissione parlamentare e il ministro volessero rifare il disegno per la quarta volta. Ma una cosa spero: spero che accettando com'è il disegno di legge, e senza rinunciare ai criteri su cui è stato fondato, il ministro e la Commissione vorranno emendarlo in quei punti in cui sarà più evidente la necessità di correggerlo.

E, anzitutto, poichè condizione essenziale per la validità del concordato preventivo è il pagamento effettivo della percentuale minima stabilita in trentacinque per cento; e poichè questo minimo di percentuale non è egualmente stabilito per il concordato giudiziale posteriore al fallimento, il debitore preferirà di adattarsi al concordato giudiziale, che non importa il pagamento di una percentuale fissa, anzichè sottostare alle norme rigorose e gravi del concordato preventivo il quale, in ogni caso, non gli permette di pagare una percentuale minore del trentacinque.

Quindi, se le disposizioni del disegno di legge rimangono così come sono, senza esercitare alcuna influenza sul sistema vigente pel concordato giudiziale, quale sarebbe la conseguenza? Che il concordato preventivo rimarrebbe inutile.

Se si vuole rimediare a questa inutilità del concordato preventivo, è necessario coordinare le disposizioni del Codice di commercio vigente con quello del disegno attuale, stabilendo che la percentuale minima richiesta dalla legge come condizione essenziale per la validità del concordato preventivo, valga essa pure come condizione essenziale per la validità del concordato giudiziale; altrimenti rimarrà un istromento inutile, perchè i creditori si attaccheranno al concordato giudiziale, anzichè sottostare alle strette del concordato preventivo.

Ma il punto più difettoso della prima parte del disegno di legge che ha tratto al concordato preventivo, è quello relativo alla verifica dei crediti.

In questo punto può dirsi che il disegno

approvato dal Senato, abbia notevolmente peggiorato quello preliminare. In questo infatti, una verifica di crediti, sia pure sommaria, sia pure fugace, vi era. Il giudice delegato compilava l'elenco dei crediti, li classificava secondo il grado di loro giustificazione, e pronunziava intorno ad essi sommariamente; si aveva in ciò la garanzia che all'assemblea dei creditori avrebbero partecipato solamente i veri creditori, e la pubblicazione precedentemente fatta, in cancelleria degli elenchi offriva agli interessati il modo di contestare i crediti ingiustamente ammessi come giustificati, e di recuperare quelli che erroneamente erano stati esclusi come ingiustificati.

Invece, secondo il disegno di legge attuale, la verifica dei crediti non si fa più dal giudice delegato, bensì dal commissario giudiziale. Questi non compila più elenchi, non dà più alcuna pubblicità di questi elenchi, compila soltanto certi ruoli cui si dà insufficiente pubblicità, e quindi la verifica dei crediti è come non si facesse.

Quale è la conseguenza?

È l'inconveniente grave che già si lamenta nella procedura fallimentare, appunto per la scorretta procedura di verifica dei crediti; che cioè il concordato sia approvato a maggioranza fittizia. Perchè è a notare che la piaga più grave dei fallimenti non è tanto la simulazione dell'attivo quanto la creazione di crediti simulati per effetto dei quali si formano maggioranze che non esistono, e che riescono ad approvare concordati irrisorivi e rovinosi.

Ora con questo sistema che è stato adottato nel disegno attuale, si corre il rischio che questa piaga divenga ancor più grave col concordato preventivo; e quindi, se vogliamo che tale inconveniente non si aggravi, è necessario tornare puramente e semplicemente alle disposizioni del disegno preliminare, a costo anche di veder prolungare la procedura della verifica dei crediti, per assicurare la sincerità delle deliberazioni e delle votazioni, nelle assemblee dei creditori.

Queste, secondo me, sono le modificazioni che, pure accettando i criteri su cui è stato foggato il disegno di legge, si debbono arrecare ad esso, affinchè siano evitati i gravi inconvenienti che possono derivare dalle disposizioni che poco fa ho censurato.

Vengo ora alla seconda parte del disegno di legge, la quale, sotto forma più modesta, mira ad attuare una delle più importanti

riforme che siano state fin qui desiderate e sperate in materia commerciale.

Sotto il titolo di procedura dei piccoli fallimenti, il disegno di legge mira ad alleviare la condizione dei piccoli commercianti, sottraendoli alla gravità delle forme con cui è regolata la procedura ordinaria, forme che per essi divengono veramente vessatorie. Ora qui io sento il dovere di tributare amplissima lode tanto all'onorevole ministro quanto alla Commissione parlamentare e soprattutto all'onorevole relatore che hanno modificato il testo approvato dal Senato, allontanandosi da quei vieti criteri sui quali quel testo era stato foggiato e che avevano grandemente peggiorato, in confronto del progetto preliminare, questa parte della riforma legislativa.

Secondo il testo approvato dal Senato, il debitore che avesse un giro d'affari inferiore a dieci mila lire di passivo sfuggirebbe alla dichiarazione di fallimento; quando anche egli fosse colpevole di frode non potrebbe essere assoggettato alle rigorose sanzioni minacciate dalla legge contro i falliti; quand'anche avesse compiuto atti a titolo oneroso alla vigilia del fallimento, questi atti rimarrebbero validi; per mancanza di efficaci sanzioni revocatorie nessuna delle incapacità personali che, secondo la legge, colpiscono i falliti lo potrebbe colpire; insomma, se il sistema adottato dal Senato fosse stato mantenuto, si sarebbe sancita una grave ingiustizia. Non si era nell'altro ramo del Parlamento riflettuto che la procedura fallimentare non è soltanto un'esecuzione collettiva, ma è un procedimento rigoroso dal quale nascono importanti effetti di carattere personale, vale a dire le decadenze civili e politiche e soprattutto la diminuzione della stima e della reputazione morale, derivando al fallito una specie di condanna alla pubblica disistima ed al pubblico disprezzo. Ora tutta la virtù intimidatrice del fallimento sta appunto in queste sanzioni.

Togliete dagli occhi del commerciante la prospettiva di esse, e il fallimento si ridurrà ad una blanda procedura collettiva che non importerà pel fallito la privazione dell'amministrazione del suo patrimonio, nè alcuna decadenza civile o politica; il fallimento apparirà così al commerciante non più come un disastro ma come una liberazione e talvolta si convertirà in vera speculazione. Se una riforma era necessaria su questo punto, e ciò è fuor di dubbio, essa doveva essere fatta sullo stampo delle leggi inglesi ed ungheresi le quali non sopprimono le ga-

ranzie del fallimento, ma applicano solo ai fallimenti di minor rilievo un trattamento speciale, rendendo più semplice la procedura fallimentare di quello che non sia l'ordinaria, rendendola più rapida, più spedita, meno dispendiosa di quella ordinaria.

E questo appunto hanno fatto il ministro e la Commissione parlamentare con gli emendamenti apportati al progetto approvato dal Senato, introducendo cioè anzitutto un articolo 41 che applica speciali facilitazioni fiscali agli atti e documenti di questa procedura e modificando l'articolo 37 attribuendo al pretore facoltà eccezionali, cioè la podestà di decidere sommariamente come arbitro amichevole compositore sui crediti contestati, e finalmente (ed è questa la migliore correzione arrecata al progetto del Senato) con l'aggiunta di un ultimo capoverso all'articolo 39, stabilendo che quando il progetto di concordato sia respinto o quando vi sia condanna per frode, il commerciante di pieno diritto venga dichiarato fallito.

Con questa aggiunta si è scongiurato un grave pericolo per il commercio nazionale, il pericolo cioè che la abolizione della dichiarazione di fallimento estesa ad una grande classe di commercianti segnasse la fine del credito commerciale, perchè tutti si sarebbero rifugiati dietro quella disposizione per dimostrare che il loro passivo era inferiore a quello che la legge ha fissato al fine di sfuggire a tutte le sanzioni rigorose che la legge stabilisce a carico dei falliti il cui passivo superi quella data somma.

E però come ho censurato le disposizioni del progetto relativo al concordato preventivo, così sento il dovere di tributare amplissime lodi al ministro ed alla Commissione per gli emendamenti arrecati a questa seconda parte del progetto, e concludo dichiarando che se è giusto che i piccoli commercianti siano sottratti alle formalità vessatorie della procedura ordinaria, è altrettanto necessario che essi debbano assoggettarsi alle sanzioni ordinarie che rendono temibile il fallimento, se vogliamo tutelato il credito e rafforzato lo sviluppo del commercio nazionale. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzato.

Pozzato. Un illustre magistrato francese, il Massè, dichiarava pochi anni or sono che il Codice di commercio italiano è il più considerevole monumento innalzato nei nostri giorni alla codificazione. E pure chiunque conosca la struttura intima di questa legge

deve avere ricavato la convinzione che essa non risponde più alle esigenze della vita presente socialmente trasformata per effetto delle varie e molteplici numerose forme di rapporti giuridici.

Il professore Bolaffio scrive giustamente che il diritto privato odierno non tollera Codici di lunga durata. La legge commerciale specialmente non può essere differente dalle leggi che regolano il fenomeno economico assai variabile per sua natura.

Egli è per ciò che qualunque riforma venga proposta, specialmente al Codice di commercio, che metta in corrispondenza questa legge con i bisogni della vita moderna, non può non essere pienamente plaudita da coloro i quali pensano che le leggi debbano rispondere ai bisogni dell'ambiente sociale.

La legge che consente al debitore meritevole di scusa la facoltà di sperimentare un accordo amichevole con i propri creditori risparmiando la misura estrema e la vergogna del fallimento, è una legge savia e buona; e come l'egregio professore e collega Landucci accenna nel suo ordine del giorno, sarebbe desiderabile fosse estesa anche ai debitori non commercianti, nel senso che tutti potessero usufruire di una procedura collettiva di esecuzione. È inutile che io ricordi alla Camera che l'Inghilterra fino dal 1861 e la Germania con l'ordinanza del 1877 hanno attuato il concorso di tutti i creditori consacrando fra questi il principio dell'uguaglianza. In Italia e in Francia soltanto vige la enorme ingiustizia che cittadini i quali hanno mancato ai loro impegni sono trattati in modo diverso secondo che il Codice o l'arbitrio dei tribunali li classifichi o no tra i commercianti.

Sarebbe tempo che anche l'Italia si avviasse verso la vagheggiata uniformità di legislazione commerciale e civile per non far sopportare (come scrive il Vivante) ai consumatori una legge che è fatta ad esclusivo favore dei commercianti. Restrungendo il mio esame al presente disegno di legge farò brevissime osservazioni.

Il Codice commerciale vigente prescrive che il tribunale debba pronunciare d'ufficio il fallimento del commerciante, quando abbia notizia che esso ha cessato i pagamenti. Tale disposizione è conservata nel presente progetto, e precisamente nell'ultima parte dell'articolo 3, il quale dispone che quando per qualsiasi motivo il tribunale ritenga immeritevole di accoglimento il ricorso presentato dal commerciante per il concordato

preventivo deve di ufficio dichiararne il fallimento. Ora tale disposizione toglierà alla legge, dettata a favore del commerciante incolpevole, trascinato per un fatale declivio alla catastrofe del fallimento, molta parte del beneficio che potrebbe recare e finirà per avere la stessa sorte infelice della moratoria, la quale trovò applicazione in rarissimi casi.

In massima le più recenti legislazioni straniere, come la tedesca e la inglese, escludono la pronunzia di ufficio del fallimento. Così dovrebbe avvenire anche in Italia. Il debitore deve essere sorvegliato dai creditori e non dal magistrato, il quale facendosi tutore del loro interesse all'infuori di ogni richiesta di parte, potrebbe sacrificarli. D'altronde non è a temersi che per tal modo le frodi avessero a restare impuniti giacché il Pubblico Ministero può iniziare la procedura di bancarotta che è di azione pubblica anche senza la previa dichiarazione di fallimento.

Ma volendo prescindere dalle considerazioni di massima e scendendo alla pratica applicazione di questo principio nel presente disegno di legge, non è chi non veda che l'obbligo imposto dalla legge al magistrato di dichiarare il fallimento del commerciante il quale per un motivo qualsiasi o per un erroneo apprezzamento del Tribunale non sia ritenuto meritevole del beneficio del concordato preventivo, renderà riluttanti i commercianti a valersi di queste disposizioni di legge.

Basterà che il ricorrente per una svista od omissione involontaria dimentichi la presentazione dello stato particolareggiato estimativo delle sue attività, o che il Tribunale non apprezzi sufficientemente serie le garanzie offerte dal commerciante, per condurlo irrimediabilmente alla dichiarazione del fallimento, contro la quale non può reclamare.

Ora per raggiungere lo scopo che la legge si propone, per diminuire la diffidenza che questa disposizione di legge può produrre, per incoraggiare i commercianti a domandare il concordato preventivo non appena l'azienda presenta i primi sintomi di dissesto, a me sembrerebbe conveniente o togliere al tribunale l'obbligo di pronunziare d'ufficio il fallimento, lasciando ai creditori la completa vigilanza dei loro interessi, oppure consentire al ricorrente la facoltà di reclamare contro il decreto del tribunale nei casi previsti dal paragrafo 3° dell'articolo 3°.

Altra disposizione del disegno di legge

sulla quale richiamo l'attenzione della Camera concederebbe il beneficio del concordato preventivo solo a quei commercianti i quali offrano garanzie di poter pagare almeno il 35 per cento dei crediti non privilegiati.

Già la minoranza dell'ufficio del Senato ha osservato che questa disposizione è ripugnante allo scopo del disegno di legge ed alla serietà del giudizio, non potendosi ammettere che il tribunale abbia competenza per pronunciare *ex primo decreto* e di sua scienza sulla serietà della garanzia personale e reale di cui parla il disegno di legge. Giudicare sulla potenzialità finanziaria di una persona è ardua cosa anche per chi vive negli affari, difficilissima poi diventa pei magistrati che vivono alieni dagli affari.

Ma v'ha di più: la statistica più recente dei fallimenti, quella del 1897, dimostra che sopra 2369 fallimenti chiusi, 763 cessarono per mancanza di attivo, ossia il 35.50 per cento, 166 fallimenti diedero una percentuale non superiore al 5 per cento, 347 fra il 5 e il 10 per cento, 660 dal 10 al 25, 218 dal 25 al 30, 30 dal 50 al 75 e 50 una percentuale superiore al 75 per cento.

Fissando una percentuale del 35 per cento ben pochi saranno i commercianti dissestati che potranno fruire del concordato preventivo.

Ora è evidente che, se questa legge è fatta per salvare il commerciante onesto e disgraziato dalla vergogna e dal disastro del fallimento, io penso che sarà meglio non fissare nessun limite alla percentuale, perchè la pratica insegna che vi sono commercianti i quali non possono offrire una percentuale minore del 5 o del 10 per cento assai più meritevoli di pietà di altri commercianti i quali più astuti e scaltri si preparano al fallimento, offrendo delle percentuali anche superiori alla misura indicata dal disegno di legge.

Quindi è impossibile fissare in via assoluta un limite minimo di percentuale e concludere che al di là di esso abbiamo il commerciante degno di pietà; al di qua un debitore disonesto che tenta di saldare a buon prezzo i propri conti con la legge e con i creditori.

Ora a me pare che, come l'attuale Codice di commercio all'articolo 839 rimette al prudente arbitrio del magistrato il vedere se il commerciante fallito, tenuto conto delle circostanze del fallimento, e la misura della percentuale del concordato, sia più o meno

meritevole dei benefizi di legge, con lo stesso criterio equitativo si dovrebbe in questa legge determinare che il tribunale nel suo prudente arbitrio abbia facoltà di giudicare se il commerciante, date le circostanze del dissesto, sia o meno meritevole del concordato preventivo.

Una ultima osservazione riguardo alla procedura dei piccoli fallimenti. Su questo punto mi trovo in pieno disaccordo con quanto ha espresso testè l'onorevole Galluppi.

Il Senato del Regno, nella seduta del maggio 1901 approvava il disegno di legge che dà facoltà ai commercianti i cui debiti nel loro complesso non superino le lire diecimila di chiedere al presidente del tribunale la convocazione dei propri creditori. L'onorevole collega Galluppi, lamentando questa eccessiva larghezza di indulgenza usata dal Senato, osservava che nel disegno approvato dal Senato si lasciano perfino impunte le frodi dei piccoli fallimenti. Ma ciò non è esatto.

Ed invero nel disegno di legge approvato dal Senato vi è la disposizione dell'articolo 36 la quale tassativamente stabilisce che è esclusa l'azione penale per bancarotta *semplice* nei casi contemplati dall'articolo 856, n. 5, ed 857 del Codice di commercio e negli altri casi di bancarotta *semplice* il tribunale può sospendere il procedimento penale, e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato dichiarare in Camera di consiglio estinta l'azione penale. »

Dunque la facoltà accordata al tribunale di dichiarare estinta l'azione penale riguarderebbe soltanto taluni casi attinenti alla bancarotta *semplice* e non il caso più grave della bancarotta fraudolenta. Non mi pare quindi che esista la grave lacuna lamentata dal collega Galluppi.

Questa parte del progetto senatoriale che abolisce il fallimento delle modeste aziende commerciali ebbe il plauso di molti uomini pratici ed anche di molti studiosi; lo stesso onorevole Gianturco estese la riforma prima prudentemente limitata alle aziende il cui debito non superasse le cinque mila lire. E se non erro questo era il concetto anche dell'onorevole Sorani. Ma l'onorevole Sorani successivamente si è convertito e le ragioni della sua conversione non mi persuadono.

Se si vuol fare una legge la quale torni veramente a beneficio dei piccoli commercianti; se è evidente la opportunità di una liquidazione o amichevole o forzata quasi familiare, sollecita, economica, semplice

proficua per gli stessi creditori, dovrete accogliere il progetto del Senato il quale in questa parte risponde ad un concetto assai più equo ed umano. La Commissione nota nella relazione che se la quota dei debiti si porta a diecimila lire l'azienda dissestata assume la figura di un commerciante vero e proprio mentre il beneficio deve essere accordato solo alle aziende che hanno l'atteggiamento e non il contenuto commerciale: frasi che sono assai belle ma che non mi pare rispondano al concetto legale e giuridico della persona del commerciante. Il nostro Codice considera come commerciante tanto chi commercia con esiguo capitale, come chi è proprietario di una vasta azienda nella quale siano impiegati ingenti capitali. Ora il parlare di atteggiamento commerciale e non di atti commerciali, il dire che questo disegno di legge deve favorire coloro che non sono veri commercianti, mi pare che sia un contraddire allo spirito di questa legge, che è legge essenzialmente commerciale.

Ora chiunque sappia quanta larghezza vi sia nel fido commerciale, per modo che anche la più modesta azienda può arrivare ad un passivo di diecimila lire, dovrà convenire sulla opportunità di allargare la procedura dei piccoli fallimenti alle aziende il cui debito non ecceda la misura predetta.

D'altronde se applicheremo queste benefiche disposizioni soltanto a coloro i quali abbiano un passivo non superiore alle cinquemila lire, noi verremo a promulgare una legge la quale, come osservava l'onorevole Galluppi per altri motivi, troverà assai difficile applicazione.

Ed ho finito, augurandomi che questo disegno di legge che sostanzialmente risponde ad un bisogno dell'economia nazionale, possa avere il consenso della Camera. Con l'approvazione di queste proposte, che ci stanno dinanzi, e, salvo qualche ritocco, noi faremo una legge che sarà certamente come i nostri antichi volevano che la legge fosse: *communis reipublicae sponsio* (Benissimo! — *Approvazioni*).

Presidente. Ora spetterebbe la facoltà di parlare all'onorevole Di Stefano. Ma non essendo presente, perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

Vigna. Onorevoli colleghi, io sono, in massima, favorevole a questo disegno di legge, che, secondo me, crea un istituto vantaggioso per il commercio onesto. Dico per il commercio onesto, perchè il commerciante

disonesto, che vuole approfittare di condizioni anormali per danneggiare i suoi creditori, non ricorrerà certamente al concordato preventivo, ma troverà più favorevole la via del fallimento ai suoi secondi fini.

È bene quindi che l'onorevole ministro, e glie ne rendo lode, abbia presentato questo disegno di legge per togliere dalle difficili condizioni, in cui possono qualche volta trovarsi, senza loro colpa, i commercianti onesti, per causa di crisi indipendenti dalla loro volontà.

Credo però che alcune modificazioni siano strettamente necessarie, perchè la legge possa rispondere realmente ed efficacemente al suo scopo. Di queste modificazioni che anch'io ho tradotte in alcuni emendamenti proposti ai diversi articoli, mi riservo di parlare quando verranno in discussione gli articoli stessi. Qui, invece, accennerò ad un criterio fondamentale della legge, che a me pare sia sbagliato e che possa essere fonte di contraddizioni, di lungaggini e di danni per i commercianti.

Questo disegno di legge ci è presentato come una cosa di per sè stante, senza alcuna correlazione con la procedura dei fallimenti.

Nel concetto dell'onorevole ministro, se non l'ho frainteso, mi pare che si sia voluta creare una procedura tutt'affatto speciale, che non abbia nessuna correlazione con quella del fallimento.

Si è voluta una procedura per il commerciante che cerca e vuole ottenere il concordato; ma quando questo non si è ottenuto, allora sottentra in tutto il suo svolgimento la procedura del fallimento.

In altri termini, non si è voluto intaccare quella parte del Codice di commercio che riguarda il fallimento, lasciandola completamente a parte; ed è qui, secondo me, che si è caduti in errore, perchè non si è fatta quella coordinazione, che sarebbe opportuna, fra il disegno di legge che abbiamo sott'occhi e il Codice di commercio.

Per tradurre in atto quella intenzione senza generare confusione, l'onorevole ministro avrebbe dovuto adottare il concetto già sostenuto dall'onorevole Galluppi, e che avrei svolto io stesso se egli non mi avesse magistralmente preceduto, quello cioè, di lasciare che la procedura del concordato preventivo si svolgesse completamente al di fuori dell'intervento dell'Autorità giudiziaria, riservando completamente a questa l'omologazione del concordato, quando fosse stato

stipulato fra il debitore ed i suoi creditori.

Allora si che comprendo che si sarebbe potuto non tener calcolo delle disposizioni del nostro Codice di commercio relative al fallimento; ma quando, invece, si è fatta intervenire l'Autorità giudiziaria anche nella procedura del concordato preventivo per mezzo di due suoi rappresentanti, il commissario giudiziale ed il giudice delegato, allora pare a me che si debba coordinare questa procedura con quella del fallimento, per evitare contraddizioni.

Accennerò ad alcune. La prima sta in ciò: noi abbiamo qui un concordato che si compone innanzi all'Autorità giudiziaria e sotto la sua garanzia; esso è basato sul medesimo principio giuridico del concordato fatto nella procedura del fallimento, cioè l'accordo tra il debitore e la collettività dei suoi creditori, e regolato dallo stesso criterio, cioè il vincolo che la maggioranza può imporre alla minoranza; ma che cosa accade?

Nel concordato preventivo si richiede, come nel concordato giudiziale, la maggioranza del numero dei creditori e la maggioranza dei tre quarti della somma: però nel primo sono esclusi dal voto la moglie e i parenti del commerciante fino al quarto grado; viceversa, nel secondo i parenti e la moglie del commerciante intervengono col loro voto alle deliberazioni e concorrono a formare la maggioranza. Ora io osservo subito: non appare evidente la contraddizione che esiste tra un concordato e l'altro? Si obietterà: noi vogliamo che nel concordato preventivo ci sia una maggior garanzia, un maggior scrupolo, perchè il commerciante possa godere del beneficio; ed allora io ribatto: se si parte da tale concetto, si elevino le maggioranze richieste; invece della semplice maggioranza di numero, si pretendano i due terzi; invece dei tre quarti di somma, si pretendano i quattro quinti. Ma non si escluda una categoria di persone dalle deliberazioni di un concordato per ammetterla poi nel concordato che viene fatto in sede di fallimento. Che cosa deriva da questo fatto? Secondo me, una violazione dei sani principî giuridici; la moglie e i parenti del commerciante sono creditori, ma i loro diritti come tali cambiano, non per colpa o per fatto proprio, ma per una diversa condizione in cui si trova il debitore. È giusto questo, o non è piuttosto un assurdo giuridico? Fino a quando si rimane nella procedura di con-

cordato preventivo, moglie e parenti del fallito debbono essere estranei; quando, invece, sottentra il fallimento, moglie e parenti del fallito hanno diritto di partecipare e di premere, con le loro deliberazioni, nella stipulazione del concordato. Questo è un incentivo alla immoralità; perchè ne deriverà che un commerciante il quale abbia bisogno dei crediti della moglie e dei parenti per stipulare il concordato, preferirà fallire per raccogliere quella maggioranza che questa legge non gli dà.

È questa, dunque, una contraddizione anti-giuridica e dannosa, che deve essere tolta di mezzo. O si crede che, nelle deliberazioni del concordato, moglie e parenti, perchè si ritengono sospetti per la benevolenza loro verso il commerciante, non debbano intervenire; e allora si modifichino anche in questa parte le disposizioni del concordato giudiziale, in sede di fallimento; o, invece, non si vuole addivenire a questa modificazione, ed allora si cancelli da questa legge la disposizione che toglie il diritto di voto alla moglie ed ai parenti del commerciante. Ma, ripeto, se non si vuole andare incontro a conseguenze deplorabili, si elimini la contraddizione fra i due istituti: concordato preventivo e concordato in sede di fallimento.

Un'altra sorgente di lungaggini e danni è, secondo me, questa.

Partendo dal concetto che il concordato preventivo non ha niente a vedere con la procedura di fallimento, si è ragionato: se l'uno non riesce, si faccia luogo all'altra, e questa si svolga nella sua integrità, anche nei più minuti particolari, quale è stabilita dal Codice attuale di commercio.

Considerino l'onorevole ministro e l'onorevole relatore a quali lungaggini e a quali danni si vada incontro; danni, che si potrebbero facilmente eliminare con una semplice disposizione di coordinamento delle due procedure.

Il ministro sa meglio di me che nel fallimento vi sono tre stadi: il primo è quello che va dalla dichiarazione di fallimento fino alla prima adunanza dei creditori; in esso si nomina un curatore provvisorio, il quale compila l'elenco dei creditori ed il bilancio, e si appongono i sigilli a tutto il patrimonio del fallito, perchè nessuna delle sue attività possa essere sottratta. Questo è lo stadio provvisorio. Nel secondo, si redige l'inventario, precisando l'attivo del fallimento, e si procede all'accertamento del passivo, mediante la verifica dei crediti.

Nel terzo stadio, infine, si passa alla liquidazione dell'attivo ed al riparto fra i creditori della somma liquidata. Inventario, accertamento del passivo, liquidazione dell'attivo e riparto, sono tutte formalità assolutamente necessarie, su cui non ho nulla a ridire; ma domando, invece, se vi sia bisogno di far precedere quello stadio di provvisorietà, quando si è già passati prima per la procedura del concordato preventivo, o se piuttosto, giovandosi di questa, non si possano evitare alcune formalità, con notevole risparmio di tempo e di spese.

Primo atto della dichiarazione di fallimento, secondo il nostro Codice di commercio, è l'apposizione dei sigilli al patrimonio del commerciante. Comprendo questa misura gravissima, che è certo un danno perchè sequestra ed immobilizza tutta l'attività patrimoniale; ma essa è una necessità per impedire che, in quel momento di scompiglio, non ne sfugga qualche parte al dominio dei creditori. Ma tale considerazione, che ha determinato quel provvedimento violento, direi quasi brutale, sussiste ancora quando si sono compiute le pratiche per il concordato preventivo? No, perchè il commissario giudiziale deve accertare, come dice l'articolo 4, comma 3, le attività del commerciante. Quindi quando, non riuscendo il concordato, si dichiara il fallimento, quale sia l'attivo si sa già: non si ha più nessuna paura che una parte venga sottratta dalla mala fede del debitore o della sua famiglia.

Perchè dunque non si può omettere l'apposizione dei sigilli, che è certamente un provvedimento dannoso per gli stessi creditori? Perchè non si può subito procedere alla compilazione dell'inventario? Mi risponderà forse il relatore, o l'onorevole ministro, che v'è già nel nostro Codice di commercio una disposizione, secondo la quale il giudice delegato può dispensare dall'apposizione dei sigilli e far procedere subito alla formazione dell'inventario.

È vero: v'è l'articolo 739 del Codice di commercio; ma esso limita il potere del giudice delegato unicamente ai casi in cui l'inventario si possa fare in 24 ore. Si comprende tale restrizione, perchè il legislatore si è preoccupato del dubbio che, mentre in un dato luogo si procede all'inventario, in un altro si possano trafugare delle sostanze di spettanza del fallito. Quindi, quando l'inventario si può fare in un giorno, il legislatore ha consentito alla omissione dei sigilli; quando, invece, si richiedono più giorni,

e v'è quindi la possibilità ed il pericolo di sottrazioni dal patrimonio del commerciante, allora rese obbligatoria l'apposizione dei sigilli.

Ma, appunto in base a queste considerazioni, io osservo che quando si è già seguita la procedura del concordato preventivo, furono già accertate le attività del commerciante per mezzo del commissario giudiziale; non v'è quindi più pericolo che una parte di esse venga sottratta: ecco perchè, semplificando la procedura, ed evitando spese, si può omettere la formalità della apposizione dei sigilli.

Così pure vi sono duplicazioni: il curatore provvisorio deve compilare l'elenco dei creditori ed il bilancio del fallito: tutto ciò si è già fatto, allorquando si è seguita la procedura del concordato preventivo, come dispone l'articolo 11 di questa legge: è inutile quindi rifare la medesima operazione in sede di fallimento.

Inoltre, secondo il Codice di commercio, dichiarato il fallimento, si procede anzitutto alla nomina di un curatore provvisorio; poi si convocano i creditori per essere sentiti intorno alla nomina del curatore definitivo e della delegazione di sorveglianza. Tutto questo sta bene quando si inizia la procedura col fallimento; ma quando, invece, si sono già convocati i creditori all'oggetto di addivenire ad un concordato preventivo, perchè non si omette quello stadio di provvisorietà e non si passa immediatamente alla nomina del curatore definitivo e della delegazione di sorveglianza? Nella stessa adunanza in cui i creditori sono convocati per dare il loro voto intorno al concordato, possono essere sentiti anche intorno alla nomina del curatore definitivo e della delegazione di sorveglianza, per il caso in cui il concordato non si conchiuda, e quindi si faccia luogo, invece, alla dichiarazione di fallimento.

Queste considerazioni ho esposte all'oggetto di evitare una contraddizione tra il presente disegno di legge ed il Codice vigente, e di ottenere quella speditezza e celerità nella procedura, che sono principalmente da ricercarsi nelle materie commerciali.

Riassumo il mio concetto. Si approvi pure questo disegno di legge come per sè stante; ma s'introducano in esso le modificazioni atte a coordinarlo con le vigenti disposizioni del Codice di commercio intorno al fallimento, per maniera che l'una procedura armonizzi e si completi con l'altra.

Le modificazioni da me invocate sarebbero semplicissime; basterebbe, in primo luogo, uniformare la composizione delle maggioranze richieste per il concordato; in secondo luogo all'articolo 20, dove è detto che, quando il concordato non si ottiene, il tribunale pronunzia il fallimento, aggiungere un semplice comma, in cui si stabilisca che in questo caso il tribunale applica le disposizioni del Codice di commercio intorno ai fallimenti, omesse quelle formalità, che sono diventate una superfluità, risolvendosi in una lungaggine ed un danno, cioè: l'apposizione dei sigilli, la nomina del curatore provvisorio, la compilazione dell'elenco dei creditori e del bilancio del fallito.

Il tribunale dichiara il fallimento e proceda immediatamente al secondo stadio della procedura, nominando il curatore definitivo e la delegazione di sorveglianza, e ordinando l'immediata formazione dell'inventario e verificaione del passivo.

Nessuna difficoltà e nessun ostacolo si presentano a questa mia proposta di coordinamento, la quale anzi darà notevoli benefici: vi è un solo ostacolo, non giuridico, ma fiscale.

Non so se l'onorevole ministro si lasci guidare in questa legge dalle considerazioni fiscali; ma per me non vedo altra opposizione alla mia idea, se non quella che può derivare dal criterio finanziario, perchè essa fa risparmiare le spese di una parte della procedura, spese di carta bollata ed altri diritti che vanno all'erario dello Stato.

Se l'onorevole ministro non si dà pensiero di ciò, credo che egli non indugierà ad accettare la mia proposta di coordinamento, che è diretta unicamente a migliorare il disegno di legge ed a semplificare la procedura dei fallimenti, la quale, purtroppo, ai nostri giorni è un disastro per i commercianti.

Ho finito così la prima parte delle considerazioni che volevo accennare. Vengo ora, a nome anche dei miei colleghi Morpurgo, Fasce e Massa, a dire brevemente, poichè mi trovo a parlare, le ragioni dell'ordine del giorno nostro, il quale chiede che, in linea di massima, la preferenza nella scelta dei commissari giudiziali sia data alle persone, che per studi e per pratica hanno le cognizioni tecniche necessarie, cioè ai ragionieri. È questo un voto che venne emesso in tutti i congressi dei ragionieri italiani da molti anni a questa parte; è un voto, al quale si associa, se non fraintendo le sue

parole, anche l'onorevole relatore là dove dice:

« Il commissario giudiziale, scelto al di fuori del ceto creditorio a giudizio del tribunale (articolo 4 e 8) — che vi provvederà, tenuto conto che si tratta di funzioni bensì giuridiche, ma principalmente e soprattutto amministrative-contabili — gli sta a fianco e lo sorveglia. »

Pare a me di interpretare queste parole del relatore nel senso che anche egli riconosca come, per ragioni di studio, di cognizioni e di professione, abbiano essenzialmente i ragionieri patentati diritto di esercitare la funzione di commissario giudiziale dei fallimenti. (*Bravo! — Conversazioni*).

Credo quindi che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro vorranno accettare il nostro ordine del giorno, che non è l'affermazione di un privilegio a favore di una categoria di professionisti, ma unicamente il riconoscimento di un diritto, l'applicazione di una massima che informa tutta la nostra legislazione: *unicuique suum*; ognuno ha diritto ad avere ciò che gli spetta.

In ogni caso, nello svolgimento della nostra giustizia e della nostra amministrazione, quando occorre procedere ad una qualsiasi indagine, naturalmente si ricorre alla persona più adatta; e quindi, se si tratta di una questione giuridica, si richiede un legale; se di una questione igienica, un medico, se della misurazione di una terra o di un fabbricato, si ricorre ad un ingegnere o ad un perito agrimensore.

Ora io domando: e perchè, quando si tratta dell'esame di conti e di libri commerciali, non si dovrebbe ricorrere alle persone che hanno le speciali cognizioni tecniche per ciò fare?

Il disegno di legge in discussione vuole che, per usufruire del beneficio del concordato preventivo, il commerciante abbia tenuto i suoi libri in regola.

E perchè ciò? Perchè il commissario giudiziale deve fare l'analisi dello stato finanziario del commerciante, per giudicare se sia meritevole di concordato.

Ora su che cosa egli deve basare la sua relazione?

Evidentemente sulla cognizione esatta che abbia presa dei libri di commercio; perchè non ha altro mezzo, all'infuori di essi, per fare indagini concrete e spedite sulla sostanza attiva e passiva del commerciante e sull'andamento della sua azienda.

Il commissario giudiziale deve essen-

zialmente poter dire ai creditori riuniti: il commerciante ha tenuti o non ha tenuti i suoi libri di commercio in buona e corretta forma, in maniera da dimostrare se ha, o non ha amministrato onestamente il patrimonio suo e dei creditori; quindi egli è, o non è meritevole del beneficio del concordato preventivo.

Insomma la relazione del commissario giudiziario deve vertire essenzialmente sui libri di commercio, desumendo da essi lo stato vero dell'azienda. Dunque, essendo i libri di commercio quelli che costituiscono la base fondamentale per fare accettare o respingere la domanda di concordato, noi riteniamo che sia necessaria, per esaminarli, una persona, che per i suoi studi e la sua pratica abbia le attitudini necessarie per dare un giudizio esatto e sereno; e questa persona è evidentemente il ragioniere. Noi quindi confidiamo che, tanto il relatore, completando il concetto da lui esposto nella relazione, quanto l'onorevole ministro, il quale, ripeto, non ha da creare un privilegio, ma solo da riconoscere un diritto, vorranno far buon viso al nostro ordine del giorno, che risponde alle legittime aspirazioni di una numerosa classe di professionisti italiani, sorta e di anno in anno crescente per i nuovi bisogni della vita moderna.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

Landucci. Sono d'avviso che poche volte si sia presentato alla Camera un disegno di legge così generalmente reclamato dalla coscienza commerciale e dalle necessità economiche del paese. Altra cosa è l'esame delle singole disposizioni del disegno di legge, le quali offrono senza dubbio il fianco a non poche osservazioni, altro è lo scopo del progetto. La verità di questa mia osservazione è tale, che, se non erro, anche i due egregi colleghi che si erano iscritti a parlare contro il disegno di legge, in fondo hanno parlato in favore. La storia è nota a tutti. Appena pubblicato il nuovo Codice di commercio, la procedura dei fallimenti apparve ad ogni parte la più manchevole e la più necessaria di correzioni, per molti motivi, ma soprattutto per questo, che essendo nella procedura nostra, secondo le tradizioni italiane, il fallimento non soltanto una procedura di concorso, ma anche una procedura rigorosissima di sospetti e di pene materiali e morali, l'uguale trattamento dei debitori onesti e sventurati e dei disonesti ed astuti rappresentava una contraddizione, un danno morale evidentissimo. Di

guisa che appena pubblicato il Codice di commercio fu sentita la necessità di addivenire a nuovi e più accurati studi per correggerne questa parte, e già da oltre dieci anni gli studi furono intrapresi e condotti a termine da una dotta Commissione, alla quale non si possono, io credo, tributare elogi sufficienti, perchè il suo lavoro riuscì degno di alta lode, e fu da tutti i competenti cultori di questi studi molto encomiata. E da oltre dieci anni il disegno di legge è atteso dall'opinione giuridica italiana, e si è trascinato alla Camera ed al Senato senza venire ad una pratica conclusione. Intanto l'istituto della moratoria, della quale ho sentito veramente dai precedenti e valenti oratori parlar poco, l'istituto della moratoria che si vuole abolito perchè è mancato al suo scopo per cattivo congegno della legge e anche per la sua notevole manchevolezza, l'istituto della moratoria da tutti è vivamente desiderato che sia tolto di mezzo, cancellato dalla nostra legislazione.

Quindi io considero questo progetto di legge non tanto rispetto al nuovo istituto (dico nuovo benchè non lo sia nella tradizione della nostra legislazione civile e di quelle più affini per la storia loro alla nostra) ma allo scopo precipuo che questo istituto nuovo ha in Italia, quello cioè di abolire la moratoria, la quale moratoria anche nella nostra pratica si è rivelata di nessun vantaggio ai debitori onesti e di grande vantaggio ai debitori astuti, che facilmente dimostrando di aver l'attivo superiore al passivo, giudizio e dimostrazione che tutti sanno come sieno difficilissimi perchè è difficilissimo ben determinare il valore di mobili e di titoli da parte dell'autorità giudiziaria, la quale è sapientissima in Italia ma si trova a disagio in una ricerca assolutamente o prevalentemente commerciale pratica; per questi motivi la moratoria non solo ha mancato al suo scopo ma è stata sempre un mezzo di speculazione commerciale; rinnegata dagli uomini onesti e invocata dagli astuti e dagli spudorati, i quali non si sentono impediti dalla coscienza dal tentare di dimostrare non vero quello che è in realtà è riuscita un congegno disadatto allo scopo e fonte di gravi e lamentati inconvenienti. Ma la convinzione che l'istituto della moratoria debba essere cancellato dal Codice e debba essere sostituito da un altro istituto, che a mio modo di vedere non può essere che il concordato preventivo, perchè abbiamo l'esperienza delle più importanti legislazioni del mondo civile e di quelle più antiche della storia d'Italia, e perchè ad esso si rivolgono e la pratica e le scienze nostrane e straniere, la mia convinzione è tale che io avrei considerato difendere e sostenere l'approva-

zione integra del progetto, perchè meglio è ottenere qualche cosa anche a scapito di inevitabili imperfezioni, che andare per le lunghe, rimandare per un altro non breve periodo la risoluzione di questo grave quesito, la realizzazione di questo generale desiderio, sottoponendo e risottoponendo questo progetto dall'uno all'altro ramo del Parlamento.

Ma veramente, esaminato con coscienza, com'è dovere, il progetto di legge, io stesso ho dovuto convincermi, che non si potrebbe sostenere l'approvazione integrale di questo disegno di legge, per tre ragioni fondamentali.

In primo luogo perchè i difetti del disegno di legge come era stato presentato alla Camera, erano così gravi ed appariscenti, alcuni in specie, che lo stesso ministro e la Commissione benemerita la quale lo ha studiato con tanto amore hanno proposto delle gravi, numerose e fondamentali modificazioni, che a mio avviso migliorano grandemente il progetto come qui era stato la prima volta presentato.

In secondo luogo, perchè la parte, secondaria apparentemente, del progetto di legge, ma che pare a me di grande, fondamentale importanza, e che è anzi la parte socialmente, come oggi si dice, la più degna di studio e di lode, è ad un tempo la parte che sarà introdotta in Italia per la prima volta, perchè non credo, che nella legislazione comparata contemporanea vi sia nulla di simile; ridonderà certo a lode della legislazione italiana cotesta parte, che si riferisce ai piccoli fallimenti; cotesta parte, ripeto, che è un vero provvedimento sociale, perchè sottrae i piccoli commercianti da quei vincoli che per loro sono veramente iniqui; è infatti impossibile, che un piccolo commerciante al minuto tenga libri e noti modesti crediti e modesti debiti sopra libri complicati e difficili ed abbia coltura ed attività, come si può pretendere dal ricchissimo commerciante.

Questa parte del progetto di legge, apparentemente secondaria, ma a mio modo di vedere non di secondaria importanza, era quella che si presentava alla Camera con serie e ragionevoli obiezioni; quindi da un lato il desiderio vivo che si traducesse in legge, dall'altro ancora la coscienza della necessità di serie modificazioni, perchè non rappresentasse un vero salto nel buio e non trasmodasse i suoi fini, e quindi finisse con lo smentirli.

Tuttavia la forma in cui era ultimamente, con le nuove disposizioni, con le quali si è presentato, a mio modo di vedere modifica grandemente ed attenua in gran parte i difetti che prima aveva in questa parte, tanto

che sento il dovere di rinunciare a quella proposta che aveva in animo di fare (quando la prima volta pareva che questa legge si dovesse discutere in giugno), cioè che questa parte del progetto di legge fosse intanto stralciata per sottoporla ad un nuovo e minuto esame; l'esperienza degli altri popoli insegna come numerosi e ripetuti furono gli studi per introdurre nuovi istituti nell'ordinamento giuridico.

Io, ripeto per riprendere il filo del discorso, avrei voluto sostenere, che meritasse di studiarsi a parte, ma le variazioni ultimamente introdotte dalla Commissione e dal ministro sono tali, che modificano il progetto di legge in senso, a mio modo di vedere, molto lodevole, talmente che questa necessità di stralciarla io non la vedo più. Potrà bastare questa discussione a rendere più energiche e più utili le modificazioni proposte: e fatte più energiche possono distruggere del tutto i difetti che la prima proposta aveva; o almeno se la Camera non mi seguisse nelle proposte, che mi recherò a dovere esporre, avrò adempiuto al dover mio, esponendole, quali mi sembrano convenienti.

In ultima analisi l'argomento che discutiamo nelle sue conseguenze è dei più importanti per la vita economica e commerciale del nostro paese, quindi è molto grave il rischio che si corre, se si vuole approvare questo istituto senza ben meditare le singole modalità, perchè anche una norma, anche un articolo, una parola di un articolo apparentemente secondaria, nella pratica commerciale può produrre conseguenze tali da distruggere il vantaggio della legge, o provocare svantaggi molto più grandi delle migliori che per essa si potessero ottenere.

In terzo luogo il bisogno di una procedura preventiva in tutti i paesi (in cui il fallimento non è soltanto un modo semplice di esecuzione, ma addirittura una procedura penale, una legge di rigore e di sospetto) si è sentito tanto, che in tutti i paesi si è cercato di introdurre una procedura preventiva, cioè qualche cosa che dia agio al debitore onesto e sventurato, di evitare quelle funeste conseguenze, che gli sarebbero provenute o gli proverrebbero dalla procedura attuale del fallimento.

La procedura preventiva (a tutti è noto, e non è necessità che io insista a ripeterlo, che nella legislazione comparata è stata introdotta da tutti i paesi che appartengono al ciclo storico, di cui fa parte il nostro) si riassume in tre categorie di leggi. La legge francese che organizza, come dicono, una vera procedura di liquidazione per il debitore sventurato ed onesto, che termina o in un concordato amichevole e facoltativo o in una divisione dell'attivo; il sistema del Belgio, della Svizzera, del Portogallo e della Spagna, che organizza una procedura di concordato facoltativo, a favore sem-

pre e soltanto del debitore sventurato ed onesto ed in cui non condotto in porto il concordato, si viene al fallimento; finalmente la legge inglese, che fa semplicemente precedere la procedura del fallimento da un concordato obbligatorio sempre.

L'esperienza di questi paesi, e la concorde opinione dei più autorevoli scrittori italiani e stranieri, insegnano, che la miglior prova è stata fatta dal sistema che ho ricordato per secondo, dal sistema che si suol chiamare belga-spagnuolo. Ora è questo che si vuole introdurre nella legislazione italiana, tenendo conto degli insegnamenti che la pratica di quei paesi ci ha dato ed a tale scopo pienamente concordo. Ma io stesso, e l'ho mostrato con le non poche modificazioni agli articoli che ho presentato, io credo che molti punti sieno da correggere. Io non voglio qui, per non ripeterlo poi, dire quello che in sede più opportuna dovrò notare svolgendo le proposte di emendamento ai singoli articoli. Ma, a guisa di esempio, accenno ad un punto che, come l'onorevole collega Pozzato ha avvertito poco fa, è forse il più debole del disegno di legge.

Ed io credo cotesto punto tanto debole e tanto pericoloso, che potrebbe finire col togliere all'istituto del concordato preventivo tutti i vantaggi, per attribuirgli i pericoli ed i danni dell'attuale sistema della moratoria. Come si sa, la moratoria è riescita inutile non soltanto, ma anche dannosa, perchè si basa su un calcolo preventivo e di delibazione dell'entità dell'azienda.

In verità, quando si dice delibazione di conti commerciali si dice già una cosa che è un assurdo in termini, poichè è assolutamente impossibile delibare il valore di una grande, complicata e difficilissima azienda nella quale molti interessi cozzano uno contro l'altro e nella quale da molte parti si ha tornaconto a nascondere il vero ed a nascondere col più alto ingegno e con i più abili ripieghi.

Ora il voler introdurre anche nel concordato preventivo questo esame preliminare, delibatorio, dei conti dell'azienda ci farebbe andare incontro a tutti i pericoli del dubbio e dell'ignoto, essendo molto difficile determinare in precedenza quel limite, che alcuni vogliono del 35 per cento altri del 40 o del 50 per cento, ed aprirebbe l'adito a tutti gli inganni possibili, poichè sono infiniti gli artifici, con cui un passivo si può allargare o restringere, e quindi difficilissimo sarebbe, in via di delibazione,

riescire a scoprire la verità. Ciò purtroppo avviene persino in fondo all'attuale procedura, anche quando si è fatto uso di tutte le garanzie date dalla legge, di tutte le pubblicazioni, degli avvisi, ecc., cosicchè resta difficilissimo determinare qual sia la vera condizione economica dell'azienda: è facile immaginare quanto la difficoltà di tale determinazione sarebbe ancora maggiore quando si dovesse, in tema di concordato preventivo, determinare sin dal principio della procedura l'ammontare della proporzione fra il passivo e l'attivo, ed apprezzare il valore delle garanzie reali e personali offerte dal debitore.

Tutto questo non sarebbe che una porta aperta agli inganni, ma soprattutto sarebbe evidentemente ingiusto, come, del resto, ha benissimo dimostrato anche l'egregio collega onorevole Pozzato.

Noi, proseguendo nel nostro discorso, dobbiamo venire in aiuto del commerciante onesto e disgraziato: quanto più grande è la sua sventura tanto maggiore è il nostro dovere di porgergli una mano amica.

Ora, invece, col disegno di legge, proprio quando la sventura patita dal commerciante è veramente grande ed è terribile così, da distruggere in un momento tutte le sue speranze e tutto il suo avvenire, da privarlo forse dell'intero patrimonio, noi sottoponiamo di necessità questo negoziante onesto e disgraziato, al quale dovremmo venire in aiuto, ai danni, al disdoro ed alla disistima, che conseguono da un fallimento.

Io non voglio ora insistere su un argomento, che ha già svolto l'onorevole Pozzato e sul quale dovrò tornare in seguito, ma domando se questa sia giustizia e se non contraddica del tutto all'indole ed allo scopo del disegno di legge, che doveva mirare specialmente a soccorrere i commercianti onesti ma disgraziati. La logica e la morale vogliono, che tanto maggiore sia l'aiuto, quanto più alta è la sventura e non riparabile il danno.

Ma, dicevo prima, la parte più controversa del disegno di legge, sebbene il suo scopo sia eminentemente lodevole ed abbia un carattere, come oggi dicono, sociale spiccatissimo, sicchè dagli amanti delle modificazioni della legislazione certamente molto individualistica che ci regge in senso di saggio riguardo alla collettività, deve essere questa parte del disegno di legge, almeno nelle sue linee fondamentali, largamente e completamente approvata. Nelle sue modalità questa parte del disegno di

legge è senza dubbio la più scabra, anche perchè mancano i precedenti; mancano i precedenti nella legislazione italiana e mancano nella legislazione comparata.

Alludo agli articoli 36 a 41 del disegno di legge, che si riferiscono, come ivi è detto, alla procedura dei piccoli fallimenti.

Quando il progetto fu presentato alla Camera, persino questo titolo era assurdo, perchè non si trattava di procedura di piccoli fallimenti, ma di abolire il fallimento, come fu presentato la prima volta questo disegno di legge faceva un vero salto nel buio, diceva: se il passivo di questo commerciante non arriva a 10 mila lire, poi a 5 mila lire (il limite lasciamolo lì, chè conta poco), questo commerciante sia disonesto quanto vuole, sia astuto, sia furfante quanto vuole, danneggi i suoi creditori come vuole, si accordi con uno a danno degli altri, non fallisce mai.

Ora questo era addirittura enorme, era una cosa che non stava nè in cielo nè in terra, tanto che un valente scrittore che io cito a cagione d'onore, il Bonelli, in una sua nota prevedeva la rovina del diritto commerciale. Forse esagerava, il diritto commerciale non sarebbe caduto nemmeno per questa innovazione, ma egli prevedeva addirittura la rovina di tutto l'edificio giuridico, che, egli diceva, è tanta gloria d'Italia.

Del resto non era solo il Bonelli, perchè una larga letteratura se ne occupò, ed il Rocco e lo stesso Bolaffio, che era l'autore dell'idea ed il primo ordinatore del progetto di legge, lo stesso Bolaffio, attenuando e combattendo gli esagerati timori del Bonelli, terminavano col dire che il progetto di legge come era presentato alla Camera prestava il fianco a serie obiezioni e faceva temere molti e non calcolabili danni.

Se non che le ultime proposte della Commissione, e questo è stato già avvertito dall'egregio collega Galluppi, modificano in gran parte questa parte del progetto di legge, attenuano questi difetti e mettono il progetto su tale via sulla quale ci possiamo accordare.

Tuttavia anche le modificazioni che nell'ultima forma sono state proposte, a me non sembrano sufficienti: sono nella buona via, ho detto, tendono allo scopo buono di ordinare la prima volta questo istituto in modo che non vi sia alcun pericolo che il risultato dell'esperimento, primo in tutta la legislazione del mondo (perchè non credo che si possa trovare qualche cosa di simile a questo che in Italia si fa, e che approvo in

fondo) in modo, ripeto, che questo primo esperimento non possa produrre gravi disinganni.

Queste modificazioni fanno realmente sperare che questo non sia, ma io credo che esse si possano spingere molto più oltre.

Le nuove modificazioni limitano il campo dei commercianti a cui queste più grandi facilitazioni si daranno: mentre il progetto di legge si riferiva a tutti i commercianti, che non abbiano passivo superiore a 10 mila lire, le nuove proposte lo portano a 5 mila. Ed io approvo, ma faccio formale proposta, alla quale non so quale accoglienza vorrà fare la Camera, di diminuire ancora a 2550, perchè i vantaggi che si danno ai commercianti piccoli, chiamiamoli così, con questa legge sono enormi. Toglie, per ricordare uno di questi vantaggi, a loro l'obbligo di tenere i libri commerciali, inquantochè quando non saranno sanzioni penali non gli terranno più. Io credo che era gravissimo pretendere che il povero, il misero commerciante tenesse in regola tutti quei libri commerciali che noi sappiamo bene come, se fatti a dovere, dovrebbero essere fatti, ma quando questa suprema garanzia di onestà commerciale noi non possiamo più estenderla. Dato questo vantaggio a questi piccoli debitori, è agevole comprendere, che i debitori tutti faranno ogni loro possa, cercheranno ogni artificio per dimostrare che sono nei limiti della legge, e chi è pratico di queste cose comprende, come molte volte quando il limite sia X , entro questo limite entreranno anche dei commercianti che valgono due X o $N X$, il che vuol dire, che hanno debiti per due volte X o N volte X . Il passivo di 5 mila lire si farà diminuire, se la mia modesta proposta, troverà benevola accoglienza, per 2,500. Se il limite fosse a 10,000 lire, tre quarti dei fallimenti italiani vi rientrerebbero o almeno col nuovo progetto di legge tre quarti dei debitori avrebbero questo grandissimo e veramente enorme beneficio, che non va accordato se non a chi veramente sia in tali circostanze da meritarlo.

La proposta prima toglieva al piccolo commercio ogni credito; con quella proposta che era stata sottoposta alla Camera la prima volta, nel primo disegno di legge, i piccoli commercianti non avrebbero avuto più credito, nessuno avrebbe più loro fidato la benchè minima somma. Ora questa perdita o questa diminuzione del credito bisogna, che il legislatore tenga in gran conto. Il nuovo disegno di legge attenua molto anche questo difetto, perchè determina che se il concordato non giunge in porto, si avviene al fallimento. E poi limita l'ammontare del passivo, sotto il quale sarà accor-

data questa procedura speciale. Ma io credo che la diminuzione del credito per le facilitazioni che facciamo anche in questo modo ai piccoli commercianti, per la inutilità che avranno ormai di tenere i libri commerciali, per il campo a cui sarà ristretta la bancarotta, sarebbe esizial fatto, a meno di limitarla a commercianti di piccolissima entità. Il disegno di legge, a dir vero, vorrebbe addirittura abolire la bancarotta semplice, il che credo sia assolutamente eccessivo, e credo si dovrebbe ritornare al progetto di legge Gianturco, approvato dal Senato, cioè escludere la bancarotta semplice soltanto in certi casi, in quelli che sono meno compatibili con le condizioni di un piccolo commerciante.

Ad ogni modo ritorno al punto di partenza: la diminuzione del credito è tanto grande jattura, che anche per questa ragione io ripeto che quel beneficio si debba limitare ai commercianti più piccoli, e come indice si debba scendere a 2500 lire. Ma senza dubbio quella che era la più grave disgrazia del disegno di legge venne tolta dalle nuove proposte del ministro e della Commissione, ed è questa innovazione che mi rende benevolo anche a questa seconda parte del disegno stesso, e che mi fa credere che con opportune modificazioni possa riuscire anche, se non erro, migliore di quello che non è nell'ultima forma proposta.

Il ministro e la Commissione molto saggiamente sono tornati al concetto della Commissione governativa, di ammettere il fallimento quando il concordato fallisca. Ma io vorrei un'altra cosa, e ne parlerò ancora nella discussione degli articoli. Mi pare che questo disegno di legge, che nelle diverse redazioni è apparso come diviso in due parti indipendenti, debba tornare ad essere come in realtà è un solo progetto, mosso da un solo concetto, diretto ad un unico scopo, cioè facilitare la vita commerciale, impedire ingiusti e troppo gravi danni ai debitori onesti e sventurati: con questo, che quando il debitore onesto e sventurato è anche un piccolo commerciante, per la sua condizione sociale, la legge debba andare anche più oltre, allargare quelle facilitazioni che in tesi generale dà a tutti i creditori, ed anche per i piccoli commercianti si ammetta che fallito il concordato si cada nella procedura di fallimento. Ma io vorrei che il disegno di legge aggiungesse anche rispetto ai piccoli commercianti altre disposizioni, le quali escludano dai vantaggi più grandi loro accordati i piccoli commercianti disonesti.

Deve anche questa procedura essere basata sul concetto della sventura e della onestà; sia pure il commerciante piccolissimo ed il suo passivo non arrivi a 2500 lire; ma quando l'autorità giudiziaria abbia nella sua coscienza la convinzione che si tratta di un commerciante disonesto, non sventurato, ma che dilapidi la sua sostanza commerciale, egli non deve avvalersi di queste agevolazioni.

Dunque si deve anche per questa parte del lodevole disegno di legge, che io desidero sia presto approvato, ripetere il principio e tradurlo in un articolo di legge, che anche il piccolo commerciante, che si ammette a potersi valere di queste larghissime facilitazioni, deve essere onesto e sventurato.

Anche rispetto ai piccoli commercianti l'autorità giudiziaria deve escludere senz'altro la procedura del concordato preventivo, procedura infinitamente più larga e più favorevole della vigente, se essi non sono onesti e sventurati, perchè l'onestà è una qualità che deve rintracciarsi in tutti i cittadini qualunque sia la loro condizione e la loro entità economica; la pochezza del patrimonio non deve essere salvaguardia al disonesto quando, per esempio, provasse che il commerciante fece una operazione di sorte (perchè anche il piccolo commerciante può spendere in rischiosi giuochi tutto il suo piccolo patrimonio e quindi compromettere i creditori), o quando si rivelasse un accordo illecito con alcuni dei creditori a danno degli altri.

Allorchè il piccolo commerciante commetta di tali atti immorali, allora queste facilitazioni non gli debbono essere concesse.

Onorevoli colleghi, io mi arresto perchè, come ho detto fin da principio, mi pare che per l'esame minuto e singolo di questi punti e di queste modificazioni (di cui a guisa di esempio ho riportato alcune) sia più a proposito la discussione dei singoli articoli di legge; ma termino dicendo che io non credo che lo studio di questa legge e di queste controversie possa mai essere eccessivo perchè queste sono leggi, sono provvedimenti ed istituti che toccano le più delicate fibre del nostro paese e che quindi hanno la più alta importanza per il suo avvenire economico. Gli studi per fare una buona legge per tale materia non saranno mai eccessivi; e quindi è meglio arrestare per qualche giorno l'approvazione della legge che darla in luce con difetti che potrebbero portare gravissimi danni. E

quando si tratta di leggi commerciali, vi è un'altra ragione per ciò fare. L'Italia, per le sue nobilissime tradizioni, ha l'obbligo di essere misurata e sapiente, e conviene ricordare che essa è stata la madre del diritto commerciale nelle repubbliche sapientissime, gloriose del Medio Evo; conviene ricordare che l'Italia è stata la terra di Benvenuto Stracca, di Sigismondo Scaccia e di Domenico Alberto Azzuni. (*Approva-*

zioni).
Io non istarò a svolgere il mio ordine del giorno, perchè rappresenta una controversia trita ed esuberantemente discussa ed un voto di quasi tutta la scienza civile e commerciale. Solo avvertirò, che non ho detto procedura di fallimento per i non commercianti, ma procedura collettiva, per lasciare impregiudicato questo punto sì grandemente discusso, e che, col timore delle conseguenze del fallimento, ha evitato varie volte, che giungesse in porto la tanto utile e reclamata riforma. Lo raccomando in ogni modo con tutto l'animo alla benevolenza del ministro, della Commissione e della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sorani, relatore. Al presente disegno di legge largo fu il contributo da parte degli scienziati, delle Camere di commercio, dei congressi di commercianti, di professionisti e di uomini d'affari. A centinaia furono gli opuscoli che pervennero alla Commissione incaricata di esaminare questo disegno di legge: giunsero anche or ora telegrammi, voti, e petizioni: fu insomma una vera gragnuola di desideri svariati e contraddittori, spiegabilissimi, del resto, data la natura del presente disegno di legge, che tanti interessi cozzanti regola, coordina, contempera e governa.

Molte furono le proposte, molti i desiderati, molti i suggerimenti per migliorare la legge; ma non uno dei proponenti biasimò il concetto informatore, o ne chiese la reiezione pura e semplice.

Questo coro plaudente ci venne da ogni parte. Se il vagliare le buone dalle perniciose proposte costò lungo e faticoso studio alla vostra Commissione, abbiamo però la sicura garanzia che la legge veramente risponde ad un bisogno universalmente sentito, specialmente dai commercianti onesti; e perciò confidiamo che, emendata e corretta, come oggi vi è stata presentata, riceverà la vostra approvazione.

Permettete mi ch'io vi narri la storia delle

varie peregrinazioni fatte dalla legge, perchè da queste ognuno di voi meglio potrà giudicare della sua importanza, della sua bontà e della necessità che non abbia a subire modificazioni sostanziali che ne alterino la sostanza e la base.

Il presente disegno di legge fu provocato dalle continue critiche, che, ad una voce, si levarono da ogni parte contro l'istituto della moratoria, fonte di giornalieri dissillusioni per parte dei creditori. Tantochè il ministro Calenda nel 1894 volle che prima di ogni altra cosa la Commissione governativa nominata per la revisione del Codice di commercio si occupasse dell'istituto della moratoria, e ne correggesse i difetti, formulando un disegno di legge atto ad evitare disastrosi danni ed abusi. Compilato nel 1895 dalla Commissione governativa il primo disegno, preceduto da una dotta relazione di quell'esimio giureconsulto, ch'è il professor Bolaffio, onore e vanto dell'Ateneo bolognese, l'onorevole Gianturco, allora ministro, facendo tesoro degli studi del suo predecessore, onorevole Costa, presentò alla Camera nel 2 dicembre 1897 un primo disegno di legge, che allora, per ragioni non imputabili al ministro, non potette esser portato alla discussione. Più tardi, e cioè nel 22 novembre 1900, di nuovo l'onorevole Gianturco presentò la legge, con piccole modificazioni, al Senato, avanti del quale, strenuamente ed abilmente difeso dall'attuale guardasigilli, che gli successe nel Ministero, fu approvato con alcune non sostanziali modificazioni.

Portato alla vostra approvazione dall'onorevole ministro nel 22 maggio 1901, così come era uscito dalla discussione dell'altro ramo del Parlamento, la vostra Commissione alla quasi unanimità, per quanto a malincuore (e lo si legge tra le linee della mia relazione) pure, per assecondare le vive ed insistenti sollecitazioni delle Camere di commercio e delle Unioni dei commercianti, si indusse a consentire che fosse presentato senza alcuna modificazione alla vostra approvazione.

Ma poichè la Sessione fu chiusa ed il disegno di legge dovette di necessità essere nuovamente esaminato dalla Camera e dal Senato, la vostra Commissione credette suo debito ritornare sul disegno e proporsi l'esame di una quantità infinita di reclami, di osservazioni, di pareri, di petizioni, che vennero ancora da ogni parte del paese, e principalmente dal Congresso dei commercianti tenutosi a Firenze, dai rappresentanti

delle Camere di commercio riunitisi in Roma, e da parecchi studiosi ed autorevoli cultori di diritto commerciale.

Di qui gli emendamenti, di cui diedi ragione in una relazione a parte, e il testo unico concordato coll'onorevole ministro ed ora sottoposto alla vostra approvazione.

Onorevoli colleghi, io non vi annoierò facendo una lunga difesa della legge, nè rilevando il concetto che la informa, nè la necessità per la quale se ne reclama urgentemente l'approvazione. Me ne credo in gran parte dispensato; poichè non uno di coloro, che hanno testè parlato, meno piccole mende e questioni di dettaglio che a suo tempo dimostrerò insussistenti, credette di attaccare la base ed il fondamento giuridico della legge.

Non è ignoto ad alcuno che la moratoria, come è presentemente regolata dal Codice di commercio, ha fatto cattiva prova. Gli inconvenienti fin dal principio segnalati dalla dottrina furono posti in maggiore evidenza dalla quotidiana esperienza.

Basta il richiamare alla mente le contraddittorie decisioni delle nostre Corti regolatrici e gli irrisorî dividendi toccati ai creditori dopo il miraggio, fatto loro balenare, dell'intero pagamento dei loro crediti.

Basta ricordare che vi furono parecchie moratorie, e per molti milioni, che finirono colla promessa del pagamento integrale con dilazione di 10 e perfino di 15 anni, e si risolvettero poi quasi sempre con un fallimento dei più disastrosi: cosicchè ben può dirsi che non una delle molte moratorie si chiuse col fine per il quale era stata domandata e concessa.

La principale ragione di codesto fatto anormale deve riscontrarsi nella stessa disposizione di legge, la quale parte da un concetto, che in realtà non può realizzarsi. Il concetto della legge è che si faccia luogo alla moratoria quando l'attivo superi il passivo; ma, quando un commerciante versa in questa condizione economica, non ha bisogno di ricorrere al presidio della legge per uscire dalla momentanea strettoia. Il fatto di avere un attivo, che supera il passivo, consiglia gli stessi creditori a venirgli in aiuto, ad evitargli la dichiarazione del fallimento e la pubblicità del disastro finanziario, che peggiorerebbe grandemente la sorte dei creditori.

Non rilevo poi la ovvia considerazione che, repugnando a qualsiasi debitore di far ricorso ad un istituto, che, benigno quanto si vuole, è sempre per lui un discredito, che, se non è il fallimento, è però l'antica-

mera di questo, e sarà sempre, comunque, una profonda menomazione della sua posizione commerciale, cercherà di valersi di tutte le risorse del credito, anche in buona fede, fidando in una miglior sorte dei suoi affari, pur di scongiurare la pubblicità del suo dissesto economico, ma senza fallo peggiorando le proprie condizioni finanziarie, con danno di sè e dei suoi creditori.

Nessuno dei commercianti si avvia al mal passo quando è colpito soltanto da un momentaneo imbarazzo finanziario, perchè sa che, ricorrendo alla legge, rovina il suo avvenire.

La impossibilità che si verifichi la condizione presupposta dalla legge ha impedito alla moratoria di dare quei risultati, che il legislatore si riprometteva col Codice del 1883. Di qui i valori fantastici attribuiti all'attivo, la esagerazione del prezzo della merce e dei crediti da esigere, pur di offrire un bilancio che presenti un attivo superiore al passivo, un bilancio bilanciato. E poichè la legge non richiede garanzie reali atte ad assicurare il pagamento integrale ai creditori, ma si accontenta che consti da documenti, che si debbono esibire insieme colla domanda di moratoria, così è stato quasi sempre in pratica sufficiente l'ausilio di un esperto di logismografia per soddisfare il voto della legge, traendo in inganno e magistrati e creditori: ed invero, quelli mancano di capacità per giudicare della realtà e serietà del bilancio esibito, e questi si adattano ad un tale stato di cose, temendo che loro peggio ne incolga dal fallimento.

Altro vizio sostanziale della moratoria si è che non trova riscontro nei fatti il supposto che i debiti saranno pagati tutti e per intero. Di qui la ineluttabile necessità per parte del debitore di ricorrere ora al concordato dilatorio, ora a quello con riduzione di percentuale, affine di porre termine ad una condizione economica, che peggiora ogni giorno la sorte dei creditori, vulnerando lo spirito di questa disposizione di legge, la quale ha fatto così mala prova.

Questo amichevole accordo fa capo alla disposizione dell'articolo 820 del Codice di commercio. Ora la Camera sa quanto questa disposizione sia stata torturata nella interpretazione per farsi che rispondesse al suo fine, ora costringendone la parola, ora applicandola rigorosamente, ma sempre con patente violazione e flagrante ingiustizia. Ripugna infatti che, quando tutti lega una istessa sventura, alcuni ne siano sottratti; mentre

d'altra parte non è giusto che in questa siano trascinati coloro, cui la legge non porge nessuna garanzia, che valga a tutelarne gli interessi o a integrarne con sane e sicure disposizioni il voto di minoranza non annuente.

Questo accordo amichevole regolato dall'articolo 825 manca dunque di garanzie serie e legali: esso non è un provvedimento che costituisca una legale *communio incidens creditorum*, per cui le deliberazioni della maggioranza possano imporsi alla minoranza; manca in questo accordo un serio accertamento delle attività del debitore; manca un esame preliminare, un accertamento almeno preventivo dei crediti; manca l'omologazione del tribunale, nel caso della moratoria concessa anteriormente alla dichiarazione di fallimento. E poichè questo concordato fatto tra la maggioranza dei creditori non lega la minoranza, e questa è la opinione più recente della giurisprudenza nostra, si infrange inoltre e si altera l'uguaglianza, di trattamento fra tutti i creditori, con evidente infrazione di uno dei principî fondamentali, su cui basa l'istituto del fallimento e del concordato.

Nella esecuzione collettiva l'uguaglianza di trattamento fra tutti i creditori è regola sostanziale. Quando questa è vulnerata, la legge fallisce al suo scopo, al suo fine.

Ma questa amichevole composizione non ha nessuna garanzia d'esecuzione; tanto che molte hanno finito col non essere mai eseguite, o lo furono con una percentuale notevolmente inferiore.

E poi, se l'accordo non lega la minoranza (e ciò omai è fuori di dubbio) come supporre che si possa tenere obbligata la maggioranza solidalmente col debitore al pagamento integrale verso di quello?

E vi pare tutto ciò, onorevoli colleghi, giusto, legale, corretto, normale?

Non vi paiono tante le mende, che una riforma era urgente e si imponeva al legislatore?

Ebbene, onorevoli colleghi, checchè se ne dica di questo disegno di legge, a me pare che esso a questo bisogno risponda: perchè, mentre ha tutti i benefici della moratoria, ne evita tutti i vizi, non facendo che meglio regolare l'amichevole componimento, con cui si sono ordinariamente risolte le moratorie.

Ad una liquidazione affrettata, rovinosa, non preceduta da istruttoria sull'entità patrimoniale del debitore, senza un accertamento della situazione economica, e senza un esame della condotta del debitore, si è

sostituito il concordato preventivo, che offre serie garanzie tanto per l'accertamento dell'attivo quanto per l'accertamento del passivo, sia pure in via di deliberazione: nel concordato preventivo, l'inalterabilità del patrimonio del debitore, messa in forse colla moratoria, è tutelata colla comminatoria della inefficacia di certi atti compiuti dal debitore sia prima che dopo il decreto che gli accorda il concordato, colla sorveglianza del commissario, con la direzione affidata al giudice delegato, ed infine colla comminatoria del fallimento, se compie atti determinati, che lo facciano apparire immeritevole del benefico istituto.

All'accordo concluso alla spicciolata, a patti disuguali, senza controllo dei magistrati, senza garanzia di esecuzione, senza nessuna disposizione che vincoli la minoranza, e distruggendo l'uguaglianza, si è surrogato un concordato omologato dal tribunale, uguale per tutti con serie garanzie che ne assicurino l'esecuzione: al moratorio che poteva durare anche un anno (e così avveniva quasi sempre in pratica) si sostituisce un moratorio che si decide in poche settimane: alla mancanza di norme per sciogliere il moratorio si sostituisce l'odierno istituto.

Riassumendo, mentre il concordato preventivo lascia inalterata la sostanza della abrogata moratoria, regola il moratorio con maggiori cautele, con una concezione più netta della sua natura, e con maggiore consapevolezza delle esigenze del mondo economico odierno.

Queste sono le differenze sostanziali, che separano un istituto dall'altro, senza che possa dirsi che questo contraddica l'altro, perchè si completano senza distruggersi, anzi migliorandosi.

Questi, nè sono tutti, mi paiono meriti tali che valgano a raccomandarvi l'approvazione del presente disegno di legge. Ed io sono lieto di non avere udito nessuno degli onorevoli colleghi, che testè hanno parlato, attaccare la sostanza della legge, limitandosi a chiedere modificazioni di ordine secondario, e di cui mi riservo di parlare nella discussione degli articoli.

La presente legge, onorevoli colleghi, per la sua importanza, è destinata a ricevere applicazioni quotidiane, in situazioni economiche ricorrenti ad ogni momento, e in condizioni diverse e delicate. È questa una legge, che interessa grandemente l'economia nazionale, e che, per quanto modesta, ha però una portata maggiore di quella che oggi è dato prevedere; quindi bisognerà an-

dar molto cauti negli emendamenti affine di non toccarne involontariamente la sostanza e il fondamento.

Così intesa la legge nel suo concetto fondamentale, è debito mio di dire qualche cosa in risposta all'onorevole Galluppi.

Egli, se ho ben afferrato il suo concetto, ha detto: perchè vi siete dati tanta pena di regolare dettagliatamente l'istituto del concordato preventivo? Non era forse meglio lasciarlo all'iniziativa privata, agli accordi fra creditori e debitori, per risolverlo nel modo che essi crederanno migliore? Questo sistema, vagheggiato dall'egregio collega Galluppi, è quello vigente nel Portogallo e regolato da quel Codice di commercio del 1878.

Galluppi. Domando di parlare per fatto personale.

Sorani, relatore. Questo sistema del concordato stragiudiziale e che, solo quando si sono raggiunte le maggioranze dei creditori, si porta alla omologazione del tribunale, è un sistema senza dubbio seducentissimo per la sua semplicità, per la libertà che offre agli interessati di regolare come meglio credono i loro interessi col debitore, e perchè evita la pubblicità e la notorietà del disastro del creditore.

Il sistema quindi, ripeto, sarebbe seducentissimo; ed anche la Commissione si fece carico della proposta del collega Galluppi. Ma, dopo un accurato esame, si venne nella deliberazione di respingerlo.

Infatti, quali garanzie possono venire ai terzi, onorevole Galluppi, da un concordato stragiudiziale? Quale la legittimità e la serietà dello stesso? Nessun accordo è tranquillizzante se la condotta del debitore, la sua situazione economica, la causa del dissesto non sono discusse e vagliate dall'autorità giudiziaria. Come preferire un accordo, lasciato all'iniziativa de' soli debitori e creditori, all'altro, in cui fin dal bel principio interviene l'autorità del tribunale? Come evitare la pubblicità, ch'è la unica garanzia della legittimità e serietà del concordato? E come vincolare le minoranze riluttanti se non è tolto il sospetto che vi sino stati abusi?

Il concordato stragiudiziale rare volte è schietto e sincero; oltrechè non offre serie garanzie di esecuzione. Esso rappresenta un danno e un pericolo per tutti: non sicurezza del reale attivo e passivo, non garanzia dell'integrità del patrimonio durante gli accordi: seducente sistema sì, ma non

accoglibile; perchè all'interesse del debitore deve prevalere sempre quello generale.

Circa alla verifica dei crediti, all'accertamento del passivo e dell'attivo, alla necessità di disporre per gli atti fatti in frode de' creditori, e altre singole accuse, parmi più opportuno parlarne alla discussione degli articoli.

E con questo parmi di avere risposto alla obiezione principale, e che attiene al fondamento della legge, diverso da quello da esso escogitato, dell'onorevole collega Galluppi.

La stessa cosa io debbo dire all'onorevole Pozzato.

Le critiche che egli ha fatto sono dirette più ai singoli articoli che non al fondamento della legge, che egli (come tutti gli altri) hanno riconosciuta ottima tanto nella prima che nella seconda parte. Egli vorrebbe che fosse modificato l'ultimo alinea dell'articolo 3, nel senso che si disponesse che il fallimento, dato che non sia accolto il ricorso, non sarà dichiarato, ovvero che si conceda l'appello. Questo è un emendamento proposto da vari colleghi, e ne parleremo all'articolo 3.

L'onorevole Pozzato propone altresì di non determinare nella legge il limite della percentuale, senza la quale non è dato adito al concordato preventivo; ma anche di questo discuteremo all'articolo 3 ed all'articolo 20. Così pure al relativo articolo discuteremo se la somma per i piccoli fallimenti debba stabilirsi alle lire 10 mila, come è stata stabilita dal Senato, oppure se debba limitarsi alla cifra nuovamente proposta dalla Commissione in seguito a molti e importanti reclami fattici pervenire dalle persone più competenti ed interessate nella materia.

L'onorevole Vigna, che ringrazio per essersi dichiarato apertamente favorevole al disegno di legge, dice che la presente legge è una superfetazione; perchè, dato il fallimento, si viene in certo modo a ripetere la stessa procedura che è stata fatta durante il concordato preventivo.

Ora sarebbe necessario, egli aggiunge, coordinare questa legge all'altra che riguarda il fallimento, in modo da non venire a ripetere le forme procedurali che si hanno nell'attuale sistema di concordato preventivo.

L'onorevole Galluppi mi dice di no: ma domando all'onorevole Vigna se ho inteso bene le sue parole.

Vigna. Ho detto che quando il concordato

preventivo non riesce e si dichiara il fallimento, si ripetono parecchie formalità di procedura che già vennero fatte.

Sorani, relatore. Ella vorrebbe che non si ripetessero una seconda volta quegli atti e formalità che si sono fatte prima.

Dunque ho inteso bene, mi pare, il suo concetto. Ma, mi perdoni, Ella non ha riflettuto bene al concetto, che distingue i due istituti giuridici. L'istituto del concordato preventivo non parte dal concetto della sospensione dei pagamenti: chi domanda il concordato preventivo non è detto che sia in istato di sospensione dei pagamenti.

Con l'articolo primo il legislatore invita il commerciante a rivolgersi al tribunale per ottenere il concordato preventivo prima di essere in stato di sospensione di pagamenti; e poichè il fallimento non può essere dichiarato se non v'è cessazione di pagamenti, non è possibile che si possa, dichiarato il fallimento, far servire la procedura che prima si è adoperata per il concordato preventivo. L'una cosa è affatto distinta e separata dall'altra: l'una forma non ha niente a che fare con l'altra: nel concordato preventivo, me lo perdoni l'onorevole collega, non v'è una vera e propria verifica di crediti, nel concordato preventivo vi è appena una delibazione degli stessi, un esame presuntivo per giudicare dell'interesse, che il creditore ha per concorrere alla votazione del concordato.

Ed allora com'è possibile che le formalità stabilite per il concordato preventivo possano valere nel caso di dichiarazione di fallimento? Ovvero com'è possibile adottare qui quelle, che studiatamente si sono escluse? Se dovessimo modificare la legge come propone l'onorevole collega Vigna, bisognerebbe modificarla nella sua essenza, e nel fondamento.

Il concordato preventivo, come è stato stabilito e adottato dal legislatore, è un sistema semplice e spiccio.

Si è detto che la domanda di concordato non è ricevibile se non v'è una preliminare garanzia che venga pagato per lo meno il 35 per cento. Ma, onorevoli colleghi, non deve essere confuso l'obbligo imposto dal legislatore di una determinata percentuale, all'oggetto di vedere accolta la domanda di concordato, dalla percentuale, che il commerciante sarà obbligato a pagare ai propri creditori a concordato compiuto, che potrà essere del 40 o 50, o magari del 70 a seconda delle forze economiche del debitore che domanda il concordato.

Quella prima percentuale stabilita da noi col 35 per cento è una prima garanzia, che potrà essere elevata, se la Camera lo crederà, ma che noi crediamo sufficiente per vedere accolta la domanda del concordato. Si è voluto che il commerciante abbia i suoi libri in perfetta regola, che non sia altra volta fallito. Si è poi stabilito che deve del beneficio del concordato mostrarsi meritevole, ch'è quanto dire non essere nè direttamente nè indirettamente causa del disastro finanziario.

Posto tuttociò si comprende come la procedura del concordato preventivo non potesse essere quella del fallimento, perchè questa ha uno scopo, un fine ed una portata diversa.

Il concordato preventivo non consente un giudizio definitivo sulla realtà e verità dei crediti, non consente le impugnative dei crediti per presunta frode, perchè non parte dal concetto della sospensione dei pagamenti.

I due istituti sono nettamente distinti, sostanzialmente diversi; ed è perciò che da parte della Commissione non possono in nessuna maniera accogliersi i suggerimenti, che ben volentieri la Commissione avrebbe accettati, se non vedesse con essi messa in pericolo la legge che propone alla Camera.

Presidente. Se vuol riposare, onorevole relatore...

Sorani, relatore. Sì, per un momento.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Credaro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Credaro. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge: Disposizioni intorno alla nomina e licenziamento dei direttori didattici e maestri elementari.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per continuare il suo discorso.

Sorani, relatore. Gli onorevoli Massa, Fasce, Vigna e Morpurgo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che le funzioni di Commissario giudiziale richiedano non sol-

tanto cognizioni legali, ma anche e principalmente cognizioni tecniche amministrativo-contabili, esprime il voto che i Commissari siano scelti preferibilmente fra i ragionieri. »

Alla Commissione sono pervenuti numerosissimi voti circa i criteri da adottarsi per la scelta del Commissario giudiciale; sono pervenuti persino dei volumi a stampa, sia da parte di ragionieri patentati, sia da parte di ragionieri provetti non patentati, sia da parte di avvocati, di notai e di altri professionisti. Qualcuno ha anche mandato dei telegrammi alla Presidenza della Camera, la quale cortesemente li ha trasmessi alla Commissione.

Di fronte a tante insistenze e richieste, la Commissione ha chiamato nel proprio seno l'onorevole ministro ed ha discusso a lungo questo punto del disegno di legge, trovandosi infine d'accordo nelle proposte che vi ha presentato.

Io personalmente (e, badate, non parlo come relatore della Commissione) credo che i ragionieri debbano essere preferiti a tutti gli altri professionisti, perchè effettivamente essi hanno maggior competenza nella materia (*Approvazioni*); nondimeno è innegabile che spesse volte con le questioni contabili si innestano delle questioni legali.

In tal caso sarebbe dannoso escludere la possibilità di scegliere a commissario giudiciale un avvocato, il quale sarebbe la persona più adatta.

È quindi meglio, in via di massima, lasciare libertà ai tribunali di nominare il commissario giudiziario.

D'altra parte l'onorevole collega Vignasà che sono numerose le categorie delle aziende industriali e commerciali, e che ciò impedisce una designazione precisa dei professionisti, che possono essere prescelti per l'ufficio di Commissario giudiciale. Si vedrà in pratica quale classe di professionisti dovrà volta a volta essere preferita. Dove prevarranno questioni contabili ed amministrative si chiamerà un ragioniere, rialzando così una professione tanto proficua e pur tanto trascurata, dove, invece, prevarranno delle questioni litigiose la scelta cadrà su un esercente la professione legale. Noi non possiamo, nè con una espressa disposizione di legge, nè con un ordine del giorno, vincolare la scelta del tribunale, e tanto meno fare della classe dei ragionieri una casta privilegiata.

Una disposizione tassativa rappresenterebbe un privilegio odioso e pericoloso, venendo a costituire delle mansioni del com-

missario una professione senza le garanzie annesse ad un pubblico ufficio.

Questo è quello che ritenne la Commissione quando le fu proposta la questione. Perciò la Commissione, se il ministro non ha nulla in contrario, accetterebbe l'ordine del giorno degli onorevoli Massa, Fasce, Vigna e Morpurgo come una semplice raccomandazione.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Landucci, lo accetto di tutto cuore, poichè è stato sempre quello, che personalmente, e quando non sognavo neanche che avrei seduto in Parlamento, sostenni con la parola e colla stampa.

Delle modificazioni al disposto degli articoli 36 e 41, ne parleremo alla discussione di essi, perchè parmi colà il momento più opportuno.

Non posso però non dire una parola intorno al desiderio espresso dall'onorevole Landucci perchè all'articolo 3 sia completamente tolta l'alinea il quale stabilisce tassativamente che non può essere accolta la domanda di concordato se per lo meno il debitore non garantisce un minimo del 35 per cento.

Secondo questa disposizione, il 35 per cento deve essere garantito in modo certo e sicuro, qualunque siano le attività del debitore che chiede il concordato.

Ora l'onorevole collega dice: ma quanti infelici non si trovano in condizioni, senza loro colpa, di poter pagare anche questo minimo; ma forse, soggiungeva l'onorevole Landucci, non sono essi meritevoli della compassione da parte del legislatore, e forse più degli altri, se la sventura li ha condotti al punto da non poter pagare neppure il 35 per cento, mentre i più astuti si saranno fermati a tempo intascandosi almeno il 60 per cento?

Purtroppo, non lo nego, potrà avvenire anche questo ma questi sono casi isolati.

Ora il legislatore non legifera per casi singoli, ma detta regole per i casi ordinari e generali.

Se seguissimo il concetto esposto dall'onorevole collega, potremo incappare in un inconveniente molto maggiore di quello che desidera egli stesso di evitare; perchè, se si abolisse questo limite di percentuale, molti commercianti non si fermerebbero a tempo, sperando in un migliore avvenire.

Il commerciante, più che amministrare il proprio denaro, amministra quello degli altri; dato il credito come è costituito oggi, dato che la maggior parte dei commercianti

vive del credito, e che, oltre al patrimonio proprio, pone in pericolo quello dei terzi, è giusto che anche di questo si abbia cura.

D'altra parte non è lecito mettersi in commercio senza avere capitali propri; dunque, quando questi sono compromessi, almeno si faccia a tempo per non sacrificare quelli degli altri. Nè basta. Quando si stabilisse una percentuale minima, si finirebbe con istigare il commerciante a compromettere tutto quello che è dei terzi, sperando nella generosità dei creditori e del tribunale. Ma egli deve fermarsi a tempo; e l'onorevole mio collega ed amico sa meglio di me che, quando un negoziante ha i suoi libri di commercio in regola e fa ogni anno il suo bilancio, conosce senza dubbio il suo stato economico, e non deve continuare a commerciare se è in *deficit*, per non accrescere la sua e l'altrui disgrazia. Quando si accorge di essere in *deficit* egli è obbligato a fermarsi; se non lo fa e non può dare il 35 per cento, egli è in colpa, e quindi immeritevole del beneficio del concordato.

Ora non può dirsi esente da colpa il commerciante, che, avendo i suoi libri di commercio in regola, avendo potuto constatare in tempo debito la sua cattiva condizione finanziaria, non ha cercato di fermarsi in tempo, per non peggiorare di troppo le condizioni degli altri, che a lui si erano affidati. Per queste ragioni la Commissione non crede di potere accettare l'ordine del giorno dell'onorevole collega.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, non credo di dovere aggiungere altro a quel poco, che già ho detto in forma certo disadorna, ma che in un argomento così sterile e difficile, non era possibile tener più alta con frasi eleganti e lenocinio di parola.

Questo disegno di legge è stato studiato con tanta cura da diversi ministri, e più specialmente da una Commissione di cui facevano parte i più eminenti magistrati ed i primi giuristi della cattedra e del fôro. Ciò è arra e garanzia che esso meriti l'approvazione vostra. Così facendo renderete un grande servizio al nostro paese, che ansiosamente attende da tanto tempo questa legge. *(Bene! Bravo!)*

Galluppi. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente. Permetta; debbo comunicare alla Camera la seguente lettera pervenuta alla Presidenza dall'onorevole presidente del Consiglio *(Segni d'attenzione)*.

« A S. E. il presidente della Camera dei deputati

« Roma, 10 febbraio 1903.

« Mi onoro di partecipare alla E. V. che, in causa delle condizioni di salute dell'onorevole ministro degli affari esteri, con Decreto in data di ieri S. M. il Re ha conferito all'onorevole senatore Costantino Morin, viceammiraglio, ministro della marina, l'incarico di reggere interinalmente il Ministero degli affari esteri.

« Voglia gradire i sensi della mia profonda osservanza.

« Il presidente del Consiglio dei ministri

Firmato: « Zanardelli. »

A me non rimane che rinnovare da parte della Camera i voti e gli augurî affinché l'onorevole Prinetti, ministro degli affari esteri, possa presto riacquistare completamente la sua salute *(Approvazioni)*.

Si riprende la discussione sul disegno di legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Presidente. Onorevole Galluppi, ha facoltà di parlare per fatto personale.

Galluppi. Io ho chiesto di parlare per fatto personale perchè l'onorevole relatore mi ha attribuita un'opinione che non ha esattamente riprodotta; vale a dire che io ritenessi che il concordato preventivo dovesse essere puramente e semplicemente lasciato alla iniziativa privata.

Io non ho detto questo; io ho detto che bisognava semplificare la procedura, renderla più rapida e meno dispendiosa, non ripetere quel tale concordato giudiziario, ma non affidarlo in tutto e per tutto ad iniziativa privata, ma a queste tre condizioni: primo, che le maggioranze speciali stabilite dall'articolo 14 del disegno di legge ora in discussione si verificassero per l'approvazione del concordato preventivo: secondo, che i patti stabiliti nel concordato preventivo fossero approvati dalla maggioranza dei creditori; terzo, finalmente che l'omologazione del concordato preventivo dovesse essere dichiarata obbligatoria per tutti tanto assenzienti che dissenzienti.

L'egregio relatore mi diceva: il vostro progetto era seducentissimo, tanto che la Commissione se ne è dovuta occupare; ma dopo averlo profondamente esaminato, essa ha creduto necessario di escluderlo perchè si è preoccupata del diritto dei terzi, perchè chi garantisce la serietà del concordato preventivo quando l'avete lasciato all'iniziativa privata?

Una semplice risposta, onorevole relatore; quando intervenga l'omologazione del concordato da parte del magistrato questa è la più seria garanzia del diritto dei terzi e della serietà del concordato perchè l'omologazione del concordato da parte del magistrato non significa un giudizio di delibazione, ma significa un giudizio profondo, intimo, essenziale della situazione dei crediti e dei debiti del debitore, che domanda la moratoria. Per questa ragione mi pare che il diritto dei terzi sia sufficientemente salvaguardato da questo, che sia obbligatoria la omologazione. Ma non basta: una riserva io volevo a questa omologazione, che cioè fosse la omologazione stessa soggetta a diritto di reclamo da parte degli interessati, con effetto sospensivo fino alla pronunzia definitiva.

Dunque nessun pericolo corrono i diritti dei terzi, nessun pericolo corrono i crediti degli interessati col sistema, che io propono. Ma, come ho detto nel mio breve discorso, quando i criteri, fissati nel progetto, non furono abbandonati, è inutile discutere per farli abbandonare ora, e non ho altro da aggiungere.

Chiusura delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni.

Procediamo al sorteggio dei componenti le varie Commissioni di scrutinio.

La Commissione che dovrà procedere allo spoglio delle schede della votazione per la nomina di due commissari per il bilancio e per quella di un commissario per le petizioni rimane composta degli onorevoli Arlotta, Wollemborg, Rizzo Valentino, Guicciardini, Brunialti, De Giorgio, Sommi-Piccenardi, Bertolini e Fracassi.

La Commissione che dovrà procedere allo spoglio delle schede per la nomina di tre commissari di vigilanza sul Fondo per il culto e di tre commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti è composta degli onorevoli Tedesco, Tornielli, D'Andrea, Sorani, Cao-Pinna, Cipelli, Rizzone, Landucci e Sanarelli.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego il segretario di dar lettura delle domande d'interrogazione.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se non intenda sollecitare la presentazione del nuovo organico dei maestri di ginnastica.

« Mangiagalli. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se intenda provvedere alla sistemazione del personale straordinario delle segreterie universitarie, come è stato fatto recentemente per il personale straordinario dell'Amministrazione centrale, assunto in carica prima della legge 12 giugno 1897.

« Mangiagalli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere se non creda oramai necessario intervenire tra le due amministrazioni dipendenti dallo stesso Ministero, cioè il Fondo per il culto ed il Regio Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, mettendo fine alla vertenza sorta tra le medesime intorno alla regalia del terzo pensionabile, e facendo buon dritto del Regio Economato predetto.

« Libertini Gesualdo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi sul ritardo per l'impianto delle Collettorie postali nei comuni di Centrache, Cenadi ed Olivadi.

« Staglianò. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere in forza di quale pretesto ed in obbedienza a quale privilegio, agli ufficiali d'artiglieria e genio, non provenienti dalla Scuola d'applicazione, pure forniti di ottime note caratteristiche e dichiarati idonei all'avanzamento, sia preclusa la promozione ai gradi superiori.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere quando vorrà disporre la soppressione del mulino di Sant'Antonio a Carditelli, causa di danni rilevanti e continui delle terre adiacenti.

« Montagna. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per avere notizia di quel progetto di legge per la costruzione della nuova aula parlamentare, che in ossequio al voto della Camera, erasi impegnato di presentare nel decorso gennaio.

« Montagna. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della marina sulla ragione per cui il foglio di congedo dei

militari dell'Armata non contiene, come quello dei militari di terra, la dichiarazione che il soldato ha tenuto, o no, buona condotta sotto le armi.

« Stelluti-Scala. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda ripristinare l'antico orario ferroviario sulla linea Castellammare-Adriatico-Roma, pur mantenendo i diretti notturni stati istituiti.

« De Giorgio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole Guardasigilli sul divieto fatto alle autorità giudiziarie di concedere il gratuito patrocinio a persone che, quantunque povere, abbiano coniuge o genitori benestanti.

« De Giorgio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole Guardasigilli per sapere perchè non tutti i rappresentanti del Pubblico Ministero sospendino durante l'istruttoria dei ricorsi per grazia, l'esecuzione delle sentenze portanti condanne a pene inferiori a 100 giorni di privazione di libertà personale.

« De Giorgio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se dopo l'abolizione delle cartoline valori, vorrà facultare le collettorie postali, all'emissione di vaglia per somme limitate.

« De Giorgio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per apprendere se di fronte alla posizione topografica della comunità di Vogogna, cui fanno capo parecchi Comuni finitimi adagiati lungo la sponda destra del fiume Toce, nonchè la Valle Anzasca, importantissima pel suo sviluppo commerciale ed industriale, non ritenga più che opportuno indispensabile sostituire la semplice *fermata di Vogogna* stabilita nel progetto della costruenda linea di accesso al Sempione, in una vera *stazione ferroviaria*, con tutti gli oneri, ma anche coi benefici inerenti.

« Falcioni. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se approva l'operato dell'ispettore scolastico di Asti, il quale rifiuta sistematicamente di vidimare i certificati scolastici ad uso elettorale trasmessigli pel suo visto, motivando il rifiuto col pretesto che

« non sono accompagnati dai documenti originali da cui sono stati tratti », e quindi pretendendo implicitamente gli originali stessi da chi non può nè deve possederli.

« Nofri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se e quando intenda provvedere alla sistemazione definitiva dei lavoranti scritturali d'artiglieria e genio.

« Monti-Guarnieri. »

Presidente. Prego di dar lettura delle domande d'interpellanza.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere come fu impiegato il fondo di lire centocinquantamila del capitolo 41 *bis* del suo bilancio per le esperienze di concimazione per favorire l'aumento della produzione del frumento.

« Del Balzo Girolamo. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo sulla politica doganale e ferroviaria di fronte al problema meridionale; alla crisi vinicola e agrumaria; all'alto prezzo dei trasporti, barriera ad ogni restaurazione economica ed agricola nel Mezzogiorno.

« De Martino. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere, se, dato il mutato indirizzo nella esecuzione dei pubblici lavori, non creda giunto il momento di modificare la legge 22 agosto 1895, n. 547, sul R. Corpo del Genio civile che lo ha ridotto per organizzazione e per numero di funzionari non rispondente più ai presenti bisogni.

« Romanin-Jacur. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Quanto alle interpellanze, se il Governo entro 24 ore non avrà fatto sapere di non aver nulla in contrario, s'intenderanno accettate e saranno iscritte nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 18,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. Votazione di ballottaggio, ove occorra, per la nomina di:

Due Commissari per il bilancio;

Un Commissario per le petizioni;
Tre Commissari di vigilanza sul Fondo culto;

Tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

3. *Seguito della discussione dei disegni di legge:* Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (46).

Discussione dei disegni di legge:

4. Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1885, n. 1489 (serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro Romano. (209) (*Urgenza*).

5. Della riforma agraria (147).

6. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza (105).

7. Modificazioni al libro I, titolo X, del Codice civile, relative al divorzio (182).

8. Modificazione alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (118).

9. Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (132).

10. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106) (*Urgenza*).

11. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma (142).

12. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio (103).

13. Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, avvenuta nella Cassa della Prefettura di Messina (194).

14. Correzione di un errore nell'articolo 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa al cambio, al rimborso e al premio (74-bis).

15. Tassa di bollo sulle ricevute di sti-

pendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati (263).

16. Sulle case popolari (134).

17. Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sul Monte pensione pei maestri elementari (153-B) (*Modificato dal Senato*).

18. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173,897.42 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti le spese facoltative (225).

19. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 (268) (*Urgenza*).

20. Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860 e aggiunta di un articolo alla legge 27 giugno 1901 modificante il detto testo (89).

21. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,165,909.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (220).

22. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 321,411.46 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 (227).

23. Modificazioni all'articolo 24 del testo unico della legge sulle pensioni relative alle truppe inviate in Cina (286).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

